



Comune di Modena

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MODENA**

(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Novembre 2018

Indice

Premesse	3
a) La razionalizzazione periodica delle partecipazioni.....	3
b) I presupposti per il mantenimento delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 2°, del Testo Unico.	4
c) Perimetro della razionalizzazione (in particolare, società controllate e partecipazioni indirette). ..	7
Le partecipazioni societarie del Comune di Modena	19
1. CambiaMo s.p.a.	26
2. ForModena soc. cons. a r.l.	35
3. aMo s.p.a.	44
4. Farmacie Comunali di Modena s.p.a.	55
5. ModenaFiere s.r.l.	62
6. SETA s.p.a.	70
7. ProMo soc. cons. a r.l., in liquidazione	79
8. HERA s.p.a.	83
9. Ervet s.p.a.	88
10. Banca Popolare Etica soc.coop.p.a.	96
11. Lepida s.p.a.	100
12. BPER Banca s.p.a. (partecipazione indiretta)....	109

Premesse

a) La razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinquies* del TUSP, la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel periodo transitorio relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP (risulta così che il 2017-2019 è il primo triennio rilevante ai fini dell'applicazione della soglia di un milione di euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Il piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere corredata da apposita relazione tecnica e contenere specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure previste.

Per l'adozione del provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni e per quello di razionalizzazione è fissato termine al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (come testualmente dispone la norma transitoria di cui all'art. 26, comma 11° del TUSP).

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui dovesse essere adottato un piano di razionalizzazione, deve inoltre essere approvata una relazione sull'attuazione del piano che ne evidensi i risultati conseguiti.

Mancando una specifica disposizione del Testo Unico al riguardo, in conformità al riparto di competenze fra gli organi di governo comunali stabilito dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pare corretto ricomprendere nelle attribuzioni del Consiglio comunale l'adozione del provvedimento di razionalizzazione di cui al comma 2° dell'art. 20 TUSP, in quanto implica decisioni fondamentali in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» (ex art. 42, comma 2°, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); mentre l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie e la (eventuale) rendicontazione sull'attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione (previsti, rispettivamente, dai commi 1° e 4° del TUSP) rimane nella competenza residuale ed esecutiva della Giunta (ex art. 49, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Ovviamente, qualora all'esito della cognizione delle partecipazioni si rilevassero le condizioni previste dall'art. 20, comma 2°, TUSP, l'adozione di tutti i predetti atti ben può essere attratta alla competenza dell'organo consiliare (se non altro, in virtù del principio di economicità degli atti amministrativi).

Tutti i predetti documenti devono infine essere trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014 ed essere resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4°, TUSP; i medesimi atti sono inoltre soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

b) I presupposti per il mantenimento delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 2°, del Testo Unico.

Più nel dettaglio, le attività consentite a norma del comma 2° dell'art. 4 del TUSP (c.d. vincolo di attività), richiamato all'art. 20, comma 2°, lett. a) del medesimo Testo Unico, sono le seguenti:

- i. produzione di un servizio di interesse generale¹, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP);
- ii. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 4, comma 2°, lett. b), TUSP);

¹ Ove per “servizi di interesse generale” si devono intendere, a norma della definizione contenuta nell'art. 2, lett. h), del TUSP, «le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale». Ai sensi della successiva lett. i) del citato art. 2, i “servizi di interesse economico generale” sono «i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato». Come ha cura di ricordare anche Corte conti-sez. aut., 24 novembre 2017, n. 27 (*ivi* alla p. 19, nota 52) «la Consulta, con sentenza n. 325/2010, aveva precisato che “la nozione comunitaria di servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG), ove limitata all'ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto omologo”. L'art. 112, d.lgs. n. 267/2000, inoltre, definisce come “servizi pubblici locali” (SPL) quelli aventi “per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”».

- iii. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP (art. 4, comma 2°, lett. c), TUSP);
- iv. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, comma 2°, lett. d), TUSP);
- v. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 4, comma 2°, lett. e), TUSP).

I commi 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 4 del TUSP contemplano poi una serie di attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società (si dovrebbe desumere, anche a prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo prescritto dall'art. 4, comma 1°, TUSP, attesa la collocazione sistematica e il carattere derogatorio delle disposizioni di cui ai commi richiamati), ovvero:

- vi. valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni (art. 4, comma 3°, TUSP);
- vii. gruppi di azione locale ex art. 34 reg. UE n. 1303/2013 ed ex art. 61, reg. UE n. 508/2014 per la gestione di fondi comunitari (art. 4, comma 6°, TUSP);
- viii. gestione e organizzazione di spazi ed eventi fieristici, realizzazione e gestione di impianti a fune in zone montane, produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7°, TUSP);
- ix. *spin off* o *start up* universitarie, nonché per la gestione di società agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Infine, sempre il medesimo art. 4 del Testo Unico (al comma 9-bis) fa salva la possibilità di detenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e (al comma 9-ter) consente di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sempreché la partecipazione in tali banche sia inferiore all'1% del capitale sociale e ciò non comporti ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima².

Mentre gli altri parametri elencati all'art. 20, comma 2°, del TUSP appaiono sufficientemente precisi (e perciò tali da non necessitare di ulteriori specificazioni), quanto alla nozione di "fatturato" richiamata all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP, la sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti ha chiarito, con pronuncia n. 54 del 28 marzo 2017, che: «(u)na precisa definizione della nozione di fatturato si rinviene nell'art. 1, comma 1, lett. f), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, in forza del quale, ai fini della corresponsione del diritto annuale camerale (art. 17 della legge n.488/1999), il termine "fatturato" indica: "1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli

² Solo per completezza d'esposizione, atteso che non rilevano ai fini della presente relazione, si specifica che accanto a quelle appena sopra elencate, il d.lgs. n. 175 del 2016 contempla ulteriori ipotesi e modalità di esclusione (parziale o totale) di alcune società dal proprio campo d'applicazione al comma 9° dell'art. 4, all'art. 26, commi 4°, 6°, 12-bis e 12-sexies.

interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; 2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; 3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; 4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile”. Alla luce del delineato quadro normativo, si ritiene che il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell’art. 20 del t.u. n. 175/2016 debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell’attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell’impresa».

In conformità al richiamato orientamento, che ricalca l’opzione già prescelta da questo Comune nell’ambito del proprio provvedimento di revisione straordinaria *ex art. 24 TUSP*³, i valori di fatturato riportati nel presente documento sono pertanto calcolati mediante la somma dei soli ricavi monetari conseguiti da ciascuna società, sottraendo al valore della produzione indicato nel conto economico le somme di cui all’art. 2425, comma 1°, lett. A), nn. 2, 3 e 4, del codice civile, ovvero sommando gli importi riportati ai numeri 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 c.c..

Sempre alla luce delle indicazioni provenienti dalla magistratura contabile⁴, si deve ritenere che la scelta di mantenere una determinata partecipazione imponga una valutazione in ordine all’economicità della gestione della società, ancorché il citato art. 20 del Testo Unico non faccia espressamente menzione di tale condizione.

L’analisi della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna società partecipata dal Comune verrà pertanto svolta di seguito nell’ambito della relativa scheda; ovviamente tale verifica sarà confinata alle sole società per cui la situazione di equilibrio non risulti palese alla luce dei rispettivi dati di bilancio e industriali e «a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative»⁵. In queste ultime ipotesi è infatti lo stesso art. 5, comma 1°, TUSP, a prevedere un’esenzione dagli “oneri di motivazione analitica” ivi specificati (peraltro, addirittura con

³ Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

⁴ Su tutte, cfr. sul punto la recente Corte conti-sez. contr. Veneto, 17 settembre 2018, n. 301; ma si veda già Corte conti-sez. contr. Piemonte, 28 aprile 2017, n. 48, ove è affermato (in buona sintesi) che la verifica dell’equilibrio economico-finanziario della società dovrebbe orientare un Ente nella scelta di mantenere o dismettere una certa partecipazione.

⁵ Le “previsioni legislative” richiamate dalla disposizione di cui all’art. 5 del Testo Unico, sopra citata, «ovviamente possono essere anche regionali» (come precisato alla p. 6 della relazione illustrativa allo schema del TUSP-A.G. 297-bis).

riferimento all'acquisto di nuove partecipazioni o la costituzione di società), fra cui è inclusa l'economicità della gestione⁶.

c) Perimetro della razionalizzazione (in particolare, società controllate e partecipazioni indirette).

L'ambito della razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si estende alle partecipazioni societarie «dirette o indirette» detenute dalle amministrazioni pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP;
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP, la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Atteso che le disposizioni contenute nel TUSP hanno dichiarata natura derogatoria (come specificato all'art. 1, comma 3°, del medesimo d.lgs.) e che non possono dunque trovare applicazioni «oltre i casi e i tempi in esse considerati» (giusto il disposto dell'art. 14 delle preleggi), l'opzione legislativa dovrebbe dunque (chiaramente) condurre a escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale di una società⁷.

Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni⁸, ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società, onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo “congiunto” che va ad aggiungersi alle ipotesi contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c., posto che l'opinione

⁶ *Funditus* sui tratti distintivi delle società obbligatorie e delle società coattive e sulle conseguenti ricadute applicative in relazione al TUSP nei termini testé esposti, cfr. V. SANNA, *La costituzione delle società a partecipazione pubblica secondo il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: prime riflessioni*, in *Riv. Orizzonti diritto commerciale*, 3/2016, p. 1 s., ivi alla nota 2.

⁷ A una tale conclusione, sulla scorta di varie argomentazioni (anche ulteriori rispetto a quelle fornite qui sopra), sono giunti anche i primi commentatori del Testo Unico: cfr. Cfr. V. DONATIVI, *Le società a partecipazione pubblica*, cit., p. 1277 ss.; G. ASTEGIANO, *Le linee guida della riforma*, in *Azienditalia*, 10/2016, p. 847 s.; R. CAMPORESI, *Le società a controllo pubblico nel testo unico delle società a partecipazione pubblica: vademecum operativo*, rinvenibile sul sito www.commercialistatelematico.com, ivi alla p. 2.

⁸ In questo senso depone anche la scelta del legislatore di non accogliere l'osservazione espressa alla p. 44 s. del parere dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato in data 16 marzo 2016, che suggeriva di inserire un'autonoma definizione di “controllo congiunto”, «in quanto tale espressione non è mai utilizzata nel testo» (cfr. p. 3 della relazione illustrativa allo schema del TUSP-A.G. 297-bis)

prevalente in dottrina nega la possibilità di un esercizio condiviso del controllo societario⁹: in tal senso si potrebbe infatti leggere (in maniera speculare rispetto alla lettura prescelta negli orientamenti in appresso citati) la locuzione «anche quando» impiegata nel secondo periodo della lett. b) dell'art. 2 TUSP.

Posto che sono stati però registrati orientamenti difformi, tanto da parte della struttura preposta al controllo e al monitoraggio del TUSP¹⁰ quanto della magistratura contabile¹¹, rispetto all'interpretazione sopra riferita¹², vengono di seguito ricostruiti i tratti del controllo societario di matrice civilistica onde meglio comprendere la portata della nozione rilevante ai fini dell'applicazione del Testo Unico.

Il tutto, non senza rimarcare che (sulla scorta del principio *ubi lex voluit ibi dixit, ubi noluit tacuit*) il dettato normativo deporrebbe già di per sé nel senso di una scelta del legislatore di escludere, ai fini dell'applicazione del Testo Unico, ipotesi di controllo condiviso fra più amministrazioni diverse da quelle che posseggano cumulativamente i seguenti requisiti: (i) la formalizzazione a monte in specifiche norme di legge o in apposite clausole statutarie o in patti parasociali; (ii) che non si sostanzino in un potere di voto, ovvero in una c.d. influenza determinante (atteso che viene richiesto il “voto unanime”); (iii) che non attribuiscano ai soci poteri in merito a scelte tipicamente gestorie quali le decisioni finanziarie e strategiche relative all'attività sociale.

Ciò premesso, anche a prescindere dall'opzione legislativa e volendo aderire all'interpretazione di chi in dottrina ha ravvisato nella possibilità di stipulare patti parasociali per l'«esercizio anche congiunto di un'influenza dominante» su talune società (codificata all'art. 2341-bis, comma 1°, lett. c), c.c.) un generale riconoscimento da parte del nostro ordinamento della figura del controllo societario esercitato in forma congiunta¹³, si deve comunque specificare che per integrare questa peculiare fattispecie:

⁹ Dato che l'affermazione di cui sopra costituisce un semplice rilievo ai fini di cui alla presente premessa espositiva, sia consentito rinviare unicamente a R. FORMISANI, sub art. 2359 c.c., in *Comm. breve al diritto delle società*, diretto da A. Maffei Alberti, Milanofiori-Assago, 2017, spec. p. 495 s.. Una conclusione nel senso appena riferito potrebbe invero ricavarsi (per contrapposizione) con la differente disciplina prevista in materia di attività di direzione e coordinamento, laddove questa presupponesse una relazione dinamica (e dunque esercitabile congiuntamente da più soggetti), mentre la situazione di controllo descritta dall'art. 2359 c.c. poggia su una situazione statica, ovvero un rapporto dominicale qualificato fra controllante e controllato che non può ontologicamente far capo a più soggetti, a meno che non s'intravveda nell'art. 2341-bis, comma 1°, lett. c), c.c., una specifica eccezione in tal senso (come in appresso nel corpo del testo). La tesi della necessaria “solitarietà” del controllo troverebbe poi ulteriore conferma nell'impiego di locuzioni al singolare nella presunzione prevista dall'art. 2497-sexies c.c. ai fini della ricorrenza di attività di eterodirezione (come altresì sottolineato nel commentario appena citato).

¹⁰ Ci si riferisce ovviamente (in quanto unico reso in materia) all'orientamento in merito alla nozione di “società a controllo pubblico” di cui all'articolo 2, comma 1°, lett. m), d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del medesimo d.lgs., in data 15 febbraio 2018 e pubblicato all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitdt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Orientamento_Art. 15x_comma_2x_del_D.Lgs. n. 1752016.pdf.

¹¹ Su tutte, Corte conti-sez. contr. Liguria, 24 gennaio 2018, n. 3; oltretutto, fra le altre, Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111.

¹² Alla quale si è altresì fatto riferimento nella predisposizione del provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP adottato dal Consiglio comunale di Modena con deliberazione n. 31 del 6 aprile 2017.

¹³ Ovvero, in definitiva, aderendo alla tesi di chi (al pari della struttura ex art. 15 TUSP e della magistratura contabile), ha intravisto nella locuzione “anche quando” non un'opzione legislativa intesa a delimitare le fattispecie di controllo congiunto, ma bensì un ampliamento di quelle già ammissibili sulla scorta del combinato disposto dell'art. 2341-bis, comma 1°, lett. c) e 2359 c.c., ravvisando la «specificità della prescrizione del TUSP [...] nell'intento di allargare la nozione di “controllo pubblico” ai casi in cui l'ente partecipante detiene una posizione di minoranza, ma rafforzata da un potere

- la posizione di co-controllante presuppone un necessario concorso (volitivo) nella formazione della volontà unitaria del gruppo, non bastando la semplice adesione al patto di sindacato¹⁴, posto che altrimenti sarebbe il socio sindacato che detiene la maggioranza in seno al patto parasociale a rivestire il ruolo di controllante (in via indiretta, per esercizio di influenza dominante)¹⁵;
- rimane necessaria la stipula di un apposito patto parasociale fra i soci che abbia a oggetto l'esercizio di un'influenza dominante nei confronti della società (il che usualmente si concretizza in un c.d. sindacato di gestione), ovvero la conclusione di un accordo astrattamente idoneo a produrre effetti obbligatori per i paciscenti, il cui elemento caratterizzante deve quindi ricercarsi nella “percepibilità” della vincolatività del patto da parte dei soci aderenti al medesimo¹⁶.

La semplice convergenza di comportamenti paralleli in assenza di un accordo giuridicamente vincolante (che sia dunque fonte di obbligazioni per le parti) non è pertanto sufficiente a integrare un controllo esercitato in forma congiunta¹⁷, atteso che (peraltro e in aggiunta a quanto sopra) una tale circostanza risulterebbe priva del requisito della necessaria stabilità che deve connotare il controllo societario¹⁸.

In virtù delle sopra esposte ragioni di ordine logico-giuridico, risulta quindi sconfessata la tesi, prescelta nell'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 febbraio 2018, che vorrebbe che «al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato».

Tutt'al più, i comportamenti concludenti di più soci che votino conformemente in assemblea possono costituire elemento indiziario circa la sussistenza di un sindacato di voto fra i medesimi, ma tale presunzione deve ovviamente essere accompagnata dalla prova degli altri elementi necessari della fattispecie¹⁹, quali (fra l'altro e per quanto qui d'interesse) la conclusione di un contratto tra

di voto che implica il “concorso volitivo necessario” alla formazione della volontà del gruppo di comando», cfr. F. GUERRERA, *Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP*, Studio n. 228-2017/I approvato dal Consiglio nazionale del notariato, *ivi* alla p. 3

¹⁴ Così M. LAMANDINI, sub art. 2359 c.c., in *Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno D'Alcontres, I, Napoli, 2004, p. 404 s..

¹⁵ Cfr. M. NOTARI-J. BERTONE, *Società controllate e società collegate (commento all'art. 2359 c.c.)*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 678 s.; ma per un richiamo alla più comune manualistica, cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 2008, II, p. 291.

¹⁶ Cfr. App. Bologna, 27 gennaio 2010, in *Società*, 5/2010, p. 587.

¹⁷ In questo senso si sono espressi pure alcuni fra i co-autori del Testo Unico, cfr. H. BONURA-D. Di Russo, nell'articolo A/ «controllo congiunto» serve un coordinamento formale, apparso su Il Sole24Ore del 9 marzo 2018, i quali hanno rimarcato che «(a)ffinché la dominazione congiunta possa dirsi tale, occorre però un procedimento di unificazione delle volontà facenti capo alle diverse componenti che a questa dominazione concorrono (e che individualmente non sono in grado di realizzare). Più amministrazioni devono coordinarsi in modo stabile a realizzare l'instaurazione e l'esercizio di questa situazione attraverso - specifica la seconda parte della lettera b) - «norme di legge o statutarie o di patti parasociali», in assenza delle quali - evidentemente - non sarebbe riscontrabile alcuna stabilità».

¹⁸ Dato che un tale requisito è pacifico (quantomeno) in dottrina, si rinvia ancora una volta a R. FORMISANI, sub art. 2359 c.c., cit., p. 497 s..

¹⁹ In questi termini, cfr. App. Bologna, 26 gennaio 2010, in *Società*, 5/2010, p. 587.

le parti e che questo abbia per oggetto l'esercizio di un'influenza dominante nei confronti della società²⁰.

A confutazione della conclusione testé esposta, si consideri inoltre che qualora la semplice convergenza dei voti dei soci (in assenza di vincoli giuridici a tal fine) fosse ritenuta sufficiente al fine di desumere l'esistenza di un patto parasociale fra questi e, suo tramite, ad integrare una situazione di controllo in forma c.d. congiunta, si giungerebbe al paradosso di ritenere soggette al controllo di taluni soci tutte le società in cui l'assemblea sia in grado di approvare una deliberazione anche del tutto ordinaria nella vita dell'ente²¹.

In aggiunta a quanto sopra, si deve poi rilevare che nel contesto in cui si opera non vige la generale libertà delle forme codificata all'art. 2341-bis c.c. (comunque mitigato dalle previsioni di cui al successivo art. 2341-ter c.c.), ma il rigido obbligo di forma prescritto dall'art. 9, comma 5°, TUSP (che inerisce, quantomeno, l'atto deliberativo a monte); di talché risulta definitivamente impossibile inferire dalla sola coincidenza del voto dei soci pubblici in seno alla società la sussistenza di un accordo parasociale fra i medesimi (che in ogni caso dovrebbe avere specificamente a oggetto l'attività di cui all'art. 2341-bis, comma 1°, lett. c), c.c., ovvero quelle di cui all'art. 2, lett. b), 2° periodo, TUSP), in assenza della prescritta formalizzazione dello stesso²².

Atteso che la semplice convergenza di voti non costituisce elemento sufficiente a integrare la fattispecie del controllo (anche in forma congiunta) rilevante al fine dell'applicazione delle norme del TUSP, a maggior ragione non si può ritenere unicamente idoneo a tali fini «il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di “una o più” amministrazioni pubbliche, anche se nessuna, autonomamente, è in grado di esercitare poteri di controllo ex art. 2359 cod. civ.»²³.

Una tale conclusione, autorevolmente sostenuta pure da chi intravede nella norma definitoria di cui all'art. 2, lett. b), TUSP, un ampliamento delle fattispecie di controllo rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa del Testo Unico²⁴, non pare sovertibile (per via surrettizia) nemmeno a voler intravedere nella compresenza maggioritaria di più amministrazioni pubbliche al capitale di una società un elemento presuntivo della situazione di controllo²⁵. Non senza rimarcare (come visto più sopra) che nemmeno la ben più pregnante ipotesi dei comportamenti concludenti non rappresenta un elemento indiziario sufficiente al fine di integrare la fattispecie qui rilevante, si consideri qui

²⁰ Ciò, si badi bene, anche a volersi spingere oltre alla delimitazione dell'oggetto dei patti di controllo c.d. congiunto fornita dal secondo periodo della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2 del TUSP, ovvero oltre alla scelta compiuta dal legislatore per delimitare la tipologia di patti rilevanti ai fini del TUSP.

²¹ In questo senso cfr. I. CAVALLINI-E. RIVOLA, *Controllo societario in forma “congiunta” e ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016*, in *Azienditalia*, 5/2018, p. 700.

²² Con ciò, pare definitivamente non condivisibile quell'indirizzo che reputa ammissibili (per le finalità che ci occupano) «accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura complessivamente maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali» (così Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 10 aprile 2018, n. 90), ovvero «a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato» (cfr. Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 27 marzo 2018, n. 69).

²³ Così Corte conti-sez. contr. Liguria, 24 gennaio 2018, n. 3.

²⁴ Cfr. F. GUERRERA, *op. cit.*, alla p. 4, il quale ha nondimeno cura di precisare che «quest'ampliamento non può spingersi al punto da ricoprendere nel novero delle società a controllo pubblico quelle società, pur interamente partecipate da enti pubblici (cioè di proprietà pubblica), che presentino, tuttavia, un assetto proprietario e di governo talmente frammentato e instabile [...] da non consentire l'individuazione di un “nucleo di controllo”».

²⁵ Cfr. sempre (fra le altre) Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 10 aprile 2018, n. 90, nella parte in cui «richiama l'Ente ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto».

unicamente che una siffatta presunzione di matrice pretoria non è prevista da norme di legge e dunque (oltre a non essere sicuramente assoluta) non può addossare alla pubblica amministrazione socia l'onere di dimostrare l'insussistenza della situazione di controllo, la quale, trattandosi di fatto negativo, potrà pertanto essere semplicemente affermata.

Nemmeno a valorizzare altre interpretazioni del dato letterale, teleologico o sistematico della normativa speciale introdotta dal Testo Unico pare infine possibile approdare al risultato esegetico cui è pervenuta la struttura *ex art. 15 TUSP* (e a cui è stato dato seguito nella recente giurisprudenza della magistratura di controllo), laddove viene affermato, asseritamente sulla scorta dei predetti canoni ermeneutici, che «la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente»²⁶.

Con riguardo alla *littera legis*, è persino lapalissiano precisare che il plurale impiegato dalla disposizione definitoria delle “società a controllo pubblico” di cui all'art. 2, lettera m), TUSP, sia riferito alla peculiare ipotesi di controllo congiunto positivizzata al secondo periodo della lettera b) della medesima disposizione, ovvero, anche accedendo alla più estensiva interpretazione sopra esposta, a quella di influenza dominante esercitata congiuntamente (per mezzo dei contratti previsti dall'art. 2341-bis, comma 1°, lett. c), c.c.) al fine del controllo *ex art. 2359 c.c..*

Oltre a non essere possibile, sulla base delle norme definitorie, estendere la nozione di società a controllo pubblico sino a farla sostanzialmente coincidere con le “società a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni”, si deve inoltre notare che è proprio il medesimo legislatore del Testo Unico a fare precisamente riferimento (all'articolo 21) quest'ultima fattispecie; con ciò evidentemente ravvisando la necessità di prevedere un'ipotesi ulteriore che sarebbe altrimenti rimasta al di fuori dal campo d'applicazione della norma definitoria di cui all'art. 2, lett. m), TUSP. Con tutta evidenza, tale scelta, se da un lato depone per una ricostruzione sistematica della normativa nel senso qui esposto, dall'altro è pure indice dell'intenzione del legislatore di non ricomprendersi le società a partecipazione pubblica di maggioranza nell'alveo di quelle “a controllo pubblico” (con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina)²⁷.

Nella medesima ottica si deve poi riguardare quell'altra norma, prevista al comma 16° dell'art. 11 del TUSP, che impone alle amministrazioni titolari di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di proporre alle «società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico» misure analoghe a quelle stabilite in materia di contenimento dei costi degli organi amministrativi per le società “a controllo pubblico”²⁸.

²⁶ Così l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze più volte citato.

²⁷ Senza volersi dilungare oltre su un dato risolutivo, si precisa che (fra le altre) anche la norma di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, lett. c), d.p.r. n. 633 del 1972 (che estende le previsioni in materia di c.d. *split payment* alle società partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del capitale) fa riferimento alla fattispecie della società a prevalente partecipazione pubblica e, in quanto successiva all'entrata in vigore del Testo Unico, conferma che un rinvio alla definizione di «società a controllo pubblico» prevista dal TUSP non sarebbe stata sufficiente a ricomprendersi le società a partecipazione pubblica di maggioranza nel proprio perimetro applicativo.

²⁸ In chiusura della ricostruzione sul piano definitorio, si noti infine che a livello nozionistico è proprio la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ad aver cura di precisare, nell'ambito della relazione 2017 sugli organismi partecipati (delib. 24 novembre 2017, n. 27), che «(i)n relazione alla quota di partecipazione, le società si distinguono in: totalmente pubbliche (unico socio o con pluralità di soci pubblici), miste a prevalenza pubblica, miste a prevalenza privata».

Sempre sotto il profilo logico-sistematico, accanto alla contraddizione insita nell'obbligo di forma dei patti parasociali prescritta dall'art. 9, comma 5°, TUSP, la tesi dell'equiparazione fra maggioranza e controllo pubblico risulterebbe inoltre difficilmente conciliabile, sia sul piano teorico che su quello pratico, con le ricadute in punto di contemporanea e automatica applicazione delle disposizioni previste per le società "a controllo pubblico" (*sub species* congiunto) a tutte le società c.d. miste ex art. 17 TUSP con partecipazione dei privati al di sotto del 50% del capitale sociale (c.d. miste a prevalenza pubblica)²⁹.

Risulta poi difficile comprendere in quale modo il legislatore del TUSP possa aver inteso la pubblica amministrazione quale "soggetto unitario" che esercita il controllo, posto che (fra le altre) alcune norme fondamentali nel disegno del Testo Unico assegnano alle amministrazioni singolarmente intese: (i) poteri di indirizzo (così l'art. 19, comma 5°, TUSP, laddove indistintamente si riferisce ai "provvedimenti" da adottare da parte delle "amministrazioni socie"); (ii) poteri di controllo (così la facoltà di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità nella gestione delle società a controllo pubblico, che l'art. 13 TUSP attribuisce a "ciascuna amministrazione socia"); (iii) poteri di autonoma verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del mantenimento della partecipazione societaria ed eventuale decisione unilaterale di uscita dalla medesima (come presupposti tanto nella revisione straordinaria ex art. 24 TUSP quanto nella razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP).

Così sconfessata la possibilità di approdare alla parificazione fra controllo e partecipazione di maggioranza sulla scorta di interpretazioni di ordine teleologico³⁰, occorre precisare che non pare immanente al Testo Unico - anche riguardando alle sue finalità di contenimento della spesa pubblica³¹ o di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche³² - un generale obbligo in capo a tutte le amministrazioni titolari di partecipazioni (come definite dall'art. 2, lett. f), TUSP) in società a prevalente capitale pubblico di attivarsi al fine di concludere patti parasociali per l'esercizio del controllo sulla società.

Oltre a non essere espressamente previsto dal legislatore del Testo Unico, un obbligo di tal guisa colliderebbe infatti, prima ancora che con l'autonomia (pur) riconosciuta agli Enti Locali (per quanto qui interessa) nell'erogazione e organizzazione dei propri servizi, con la possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni di minoranza, invece positivamente riconosciuta all'art. 2, lett. f), TUSP; finendo così per introdurre (per via surrettizia) un divieto di mantenere

²⁹ Ci si riferisce, su tutte, alle disposizioni in materia di composizione e poteri dell'organo amministrativo (oltre che ai compensi erogabili ai suoi componenti), di reclutamento del personale e di ingerenza nella fissazione di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento (che nel caso di specie difficilmente si potrebbero conciliare con i rapporti contrattuali che regolano l'istituto del partenariato pubblico privato istituzionalizzato). Diviene persino superfluo sottolineare che una tale ricostruzione finirebbe per non dare spazio all'esistenza delle società "miste a prevalenza pubblica" che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delib. 24 novembre 2018, n. 27) dimostra pure di contemplare a livello tipologico.

³⁰ Beninteso, a meno di non voler assegnare una diversa portata a un dettato normativo il cui significato, ancorché non limpido *prima facie*, risulta comunque comprensibile per mezzo di una sua ricostruzione logico-sistematica.

³¹ Come implicitamente afferma Corte conti-sez. aut., 28 giugno 2018, n. 13, *ivi* alla p. 87.

³² Declinata nel senso di «valorizzare la partecipazione» dall'indirizzo ormai costantemente espresso della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, laddove invita gli Enti a «raggiunge[re] i necessari accordi con gli altri soci pubblici» (fra le tante in questo senso, da ultimo, pure la deliberazione n. 130 dell'8 novembre 2018, resa all'esito dell'analisi del piano ex art. 24 TUSP adottato dal Comune di Modena).

partecipazioni di minoranza che non trova fondamento nella normativa (che anzi, come detto, consente espressamente l'acquisto di tali partecipazioni)³³.

Un obbligo nel senso sopra riferito sarebbe poi palesemente in contrasto con uno dei pilastri fondamentali della riforma introdotta dal TUSP: un patto parasociale che sia idoneo a garantire uno stabile gruppo di comando in seno alla società, ovvero il controllo della medesima, dovrebbe necessariamente tradursi in un vincolo in merito alla permanenza del socio pubblico nella società (e/o al trasferimento della partecipazione, il che è lo stesso) che collide, con tutta evidenza, con gli obblighi (o anche solo le facoltà) di dismissione o di razionalizzazione delle partecipazioni prescritti dall'art. 20 TUSP.

Mediante la stipula di patti parasociali per l'esercizio congiunto del controllo nelle società a maggioranza pubblica non verrebbe inoltre necessariamente garantita la più efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, posto che con tali strumenti contrattuali dovrebbero essere istituiti meccanismi di co-decisione *a latere* della società che si rifletterebbero in una maggior farraginosità nello svolgimento delle attività sociali. Ne uscirebbe così compreso proprio quel tratto dell'autonomia organizzativa (o della maggior flessibilità, a seconda di come la si voglia riguardare) dell'ente societario, che è normalmente posto alla base della scelta compiuta dal socio pubblico di erogare servizi per il tramite di organismi di tipo societario.

L'obiettivo di contenimento della spesa pubblica rimane invece connaturato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità che le pubbliche amministrazioni debbono perseguire anche qualora agiscano mediante moduli societari (parametri che per gli Enti Locali trovano puntuale disciplina, con le correlative modalità d'attuazione, nell'art. 147-*quater*, d.lgs. n. 267 del 2000). In quanto trova riconoscimento (al più elevato rango normativo) nell'art. 97 della Costituzione, la convergenza degli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni che partecipano al capitale di una società non pare quindi abbisognevole di ulteriori traduzioni in vincoli di rango (notevolmente) inferiore, quali sarebbero per l'appunto le obbligazioni di fonte contrattuale previste da un patto parasociale.

Sotto il profilo della necessità di concludere patti parasociali per "valorizzare" la partecipazione pubblica (cumulativamente) maggioritaria³⁴, si deve poi osservare che:

- i. in un'accezione puramente economica, dall'assoggettamento di una partecipazione di minoranza a un patto parasociale avente a oggetto il controllo della società da parte dei soci pubblici non deriva alcun apprezzamento, ma bensì un duplice deprezzamento del valore della partecipazione dovuto, da un lato, alla necessaria previsione di meccanismi per la limitazione della circolazione delle partecipazioni (nelle forme del gradimento, delle penali in caso di cessione e/o comunque della promessa ex art. 1381 c.c. in merito al subingresso nel patto degli eventuali acquirenti)³⁵, dall'altro, alla minor attrattività della partecipazione nei confronti dei privati potenziali cessionari (con correlativi riflessi sul valore della medesima); il tutto, fermo restando che l'investimento nel capitale della

³³ Con il che se ne dovrebbe ricavare una *ratio* ben diversa da quella da cui muovono gli orientamenti giurisprudenziali citati nelle due note precedenti.

³⁴ In questo senso anche le indicazioni rivolte a questo Comune dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con delib. n. 130 dell'8 novembre 2018.

³⁵ Come già esposto più sopra, in assenza di tali meccanismi verrebbe meno quella necessaria stabilità di cui deve essere connotato il controllo societario. Ciò nondimeno, si rimarca la palese contraddizione fra i vincoli contrattuali di permanenza nella compagnia societaria e gli obblighi e le facoltà d'uscita prescritti agli artt. 20 e 24 del TUSP.

società da parte della pubblica amministrazione non ha certo intento speculativo ma (ben altre) finalità di interesse pubblico;

- ii. nell'ottica più funzionale del termine "valorizzazione", si consideri che (riprendendo quanto visto più sopra) è del tutto superfluo istituire (al di fuori della società) meccanismi di concertazione della volontà della maggioranza pubblica da esprimere in seno alla società, posto che tali soci persegono interessi convergenti (lo si ribadisce, riconosciuti al più elevato rango normativo) che garantiscono la coerenza delle attività della società rispetto allo scopo pubblico per cui la medesima risulta costituita, il quale trova, peraltro, espressa traduzione nell'oggetto sociale³⁶.

Nella misura in cui l'omogeneità degli interessi (e correlativamente, d'azione) delle pubbliche amministrazioni in seno a una data società ne mantiene orientate le attività alla realizzazione dello scopo (pubblico) per cui è stata costituita, risulta altresì verificato il c.d. vincolo di scopo (*ex art. 4, comma 1°, TUSP*) anche con riferimento alle partecipazioni di minoranza non sottoposte a patti parasociali³⁷.

In questi termini, l'attività della società rimane ancorata al perseguimento delle finalità dei soci pubblici partecipanti, senza che si renda allo scopo necessario concludere specifici patti parasociali. Ciò valga dunque a confutare l'assunto secondo cui «sarebbe difficilmente giustificabile come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali una partecipazione minoritaria, che come tale precluderebbe la possibilità di determinare le scelte strategiche dell'organismo societario da parte dell'amministrazione partecipante»³⁸; il quale mostra però alcune ulteriori contraddizioni sul piano logico-giuridico su cui è bene soffermarsi:

- *in primis*, l'affermazione porta a una sovrapposizione fra i concetti di stretta necessità e di controllo, ovvero introduce in ultima battuta (per via surrettizia, pur in presenza di una facoltà in senso affermativo positivamente prevista dalla normativa) un divieto di mantenere partecipazioni di minoranza, per cui valgano le medesime considerazioni già esposte sopra;
- sul piano strettamente societario, l'approdo di cui sopra confonde i piani dei diritti amministrativi dei soci e dei poteri di gestione, invece riservati all'organo amministrativo, laddove muove dal presupposto che mediante il controllo societario (nel caso ivi riferito, garantito attraverso la stipula di patti parasociali) si realizzi un'automatica deroga alla c.d. riserva d'amministrazione³⁹;

³⁶ Diviene dunque persino superfluo rimarcare che la concreta attività gestoria deve essere costantemente improntata (oltreché al rispetto dello statuto) all'attuazione dell'oggetto sociale, pena la responsabilità degli amministratori per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi (cfr. artt. 2391 ss. e art. 2476 c.c.).

³⁷ Per dirla con le parole di Cons. Stato, 11 novembre 2016, n. 4688, è insita nella stessa omogeneità degli interessi perseguiti dai soci pubblici nella compagine societaria un'influenza sulla società nel senso di «assicurarne la coerenza con finalità di interesse pubblico».

³⁸ Cfr. Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111, *ivi* alla p. 271 (con conclusione rielaborata da Corte conti-sez. aut., 28 giugno 2018, n. 13, *ivi* alla p. 87 s.). Si relega invece in nota il commento all'ulteriore affermazione contenuta nella citata deliberazione secondo la quale «(d)iversamente opinando, peraltro, tali partecipazioni [di minoranza e non assoggettate a patti parasociali: *n.d.r.*] potrebbero tradursi in un mero sostegno finanziario all'organismo partecipato, come tale non consentito nell'ambito del sistema delineato dal d.lgs. n. 175 del 2016», atteso che sono noti i ben diversi limiti al finanziamento di organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta, la partecipazione ai quali non concreta pertanto di per sé alcun "sostegno finanziario" (se non nella fase costitutiva dell'ente medesimo).

³⁹ Giusto per completezza, si sottolinea inoltre che una deroga siffatta (che deve comunque trovare formale riconoscimento nei contratti sociali o parasociali) non si potrebbe mai spingere sino a privare gli amministratori dei

- tale assunto finisce poi col ricondurre entro il parametro generale per l'acquisto (o il mantenimento) di tutte le tipologie di partecipazioni detenibili da parte della pubblica amministrazione (ovvero il c.d. vincolo di scopo ex art. 4, comma 1°, TUSP) le specifiche condizioni in tema di ingerenza nella gestione che l'art. 2, lett. h), TUSP, prevede solamente per le società che erogano servizi di interesse generale⁴⁰.

Ai fini del presente provvedimento, sono state pertanto individuate le società in cui il Comune di Modena detiene singolarmente partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed è stata verificata la ricorrenza della situazione di c.d. controllo congiunto (nell'accezione sopra ricostruita) con riferimento alle altre società a capitale prevalentemente pubblico in cui il Comune detiene partecipazioni di minoranza.

Ferma restando l'insussistenza (nei termini sopra riferiti) di un obbligo di concludere patti parasociali per assoggettare a controllo congiunto le società a partecipazione pubblica di maggioranza, il Comune di Modena ha nondimeno preso atto delle esortazioni in tal senso rinvenute nelle pronunce della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti rese (all'esito dell'esame dei rispettivi provvedimenti ex art. 24 TUSP) nei confronti di altre pubbliche amministrazioni socie delle medesime società in cui il Comune detiene partecipazioni.

In ossequio a tali raccomandazioni, anche considerato che la pronuncia resa in merito al piano ex art. 24 TUSP adottato dal Comune di Modena (Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna 8 novembre 2018, n. 130) è giunta in prossimità della conclusione dell'istruttoria finalizzata all'adozione del presente provvedimento, sono state verificate le condizioni per addivenire alla stipula (necessariamente su base volontaria) di patti parasociali del tipo di quelli qui in rilievo. Nell'ambito di questa verifica, accanto agli esiti delle iniziative intraprese dagli altri soci pubblici che partecipano al capitale delle medesime società partecipate (con quote di minoranza) dal Comune di Modena, riveste carattere preminente l'impegno assunto dalla Regione a farsi parte attiva per concludere con gli altri soci pubblici patti parasociali al fine di disciplinare il controllo congiunto nelle proprie società partecipate a maggioranza di capitale pubblico⁴¹, atteso che la Regione (oltreché ente territorialmente sovraordinato e dunque in grado di convogliare le differenti istanze politiche) detiene quote non certo irrilevanti nelle società che posseggono la maggioranza (assoluta o relativa) nelle partecipate dal Comune di Modena a prevalente capitale pubblico (ci si riferisce, come verrà esposto nel prosieguo, a ModenaFiere s.r.l. e a SETA s.p.a.).

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune

poteri gestori a essi attribuiti dall'art. 2380-bis c.c. (cfr. Trib. Roma, 2 luglio 2018, in *ilcaso.it*, I, 20276, per giunta dettata con riferimento a società *in house*, per le quali vige la più ampia autonomia statutaria di cui all'art. 17, comma 4°, TUSP).

⁴⁰ Ciò, si badi bene, anche accedendo a quell'orientamento inaugurato da Corte conti-sez. contr. Lombardia, 21 dicembre 2016, n. 398 (da cui sono tratte le espressioni che seguono fra virgolette), e sicuramente estensivo, che vorrebbe riportare sul piano endosocietario i poteri che i soci debbono possedere per garantire «le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza» del servizio di interesse generale erogato dalla società; quando invece la sede naturale in cui prevedere poteri di incidere su modalità e condizioni di erogazione dei servizi da parte della società dovrebbe più appropriatamente collocarsi nell'ambito dei rapporti (contrattuali o convenzionali) che regolano a valle i servizi affidati, ovvero al di fuori dei rapporti di governance endosocietaria.

⁴¹ Come riportato a p. 271 della deliberazione Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111.

mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 20, comma 1°, del TUSP⁴², nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, e in particolare quella di “ente strumentale controllato” ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero: «l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante».

Tale scelta, in continuità con quella già compiuta nell’ambito del provvedimento ex art. 24 TUSP adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017⁴³, risulta conforme alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), laddove precisa che «per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g) [...] la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell’art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali»; oltretutto avallata (ancorché implicitamente) nell’ambito della pronuncia che la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti ha reso (con deliberazione n. 130 dell’8 novembre 2018) all’esito dell’esame del piano ex art. 24 TUSP adottato da questo Ente, ove è puntualizzato che «(r)elativamente alle partecipazioni indirette il Comune di Modena ha tenuto conto della definizione introdotta dal sopra citato art. 2, comma 1, lett. g».

Sulla base della citata definizione sono stati individuati gli organismi - diversi dalle società di capitali - soggetti a controllo⁴⁴ di cui analizzare le partecipazioni societarie, le quali assumono per il Comune di Modena la qualifica di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate.

⁴² Anche alla luce delle dichiarate finalità di «efficiente gestione delle gestioni pubbliche, [...] razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all’art. 1, comma 3°, del Testo Unico.

⁴³ Ove, per vero, era stata presa in considerazione pure la definizione di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, di cui all’art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, onde mantenere un approccio interpretativo estensivo e dunque prudenziale, stante l’assenza di orientamenti sul punto.

⁴⁴ Tale opzione ermeneutica, come detto avallata dalla citata giurisprudenza contabile, ha l’evidente pregio di far coincidere l’area degli “enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo”, come definiti dall’art.

Per espressa previsione dell'art. 20, comma 5°, del TUSP, «(i) piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione». Una tale norma, se da un lato è volta a estendere la razionalizzazione *ex art.* 20 del TUSP alle partecipazioni che le pubbliche amministrazioni hanno assunto in virtù di una facoltà loro espressamente concessa da previsioni normative⁴⁵, dall'altro deve (altrettanto sicuramente) essere interpretata nel senso che le società costituite e le partecipazioni acquistate in virtù di un obbligo normativo rientrano nell' "analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni" (*ex art.* 20, comma 1°, TUSP) ma non possono essere oggetto delle misure di "razionalizzazione" previste dalla predetta disposizione⁴⁶.

Come specificamente indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti⁴⁷, devono del pari intendersi ricomprese nella sola analisi cognitiva ai sensi dell'art. 20, comma 1°, TUSP (e quindi non oggetto della razionalizzazione *ex art.* 20, comma 2°, TUSP) anche le partecipazioni detenute in società quotate, posto che nel disciplinare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni il

11-ter, comma 1°, d.lgs. n. 118 del 2011 (e ulteriormente specificati, quanto ai requisiti del controllo, dal paragrafo 2.1 del principio contabile allegato 4/4 al predetto decreto), con quella degli "altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" di cui al citato art. 2, lett. g), TUSP, così rendendo di fatto omogenea l'applicazione *in parte qua* di due normative che risultano entrambe funzionali (fra l'altro) al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

⁴⁵ Data la locuzione impiegata dal legislatore, sono ricomprese nel perimetro applicativo della disposizione le normative sia regionali che secondarie (cfr. sul punto V. DONATIVI, *Le società a partecipazione pubblica*, Milanofiori Assago, 2016, p. 289)


⁴⁶ In questo senso, cfr. D. CENTRONE, *I piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e la revisione straordinaria*, in *Azienditalia*, 10/2016, p. 957, che cita a supporto di una tale conclusione (riferita nello scritto all'omologa previsione di cui all'art. 24, comma 7°, TUSP, e pertanto perfettamente estensibile pure alla disposizione in disamina) alcuni precedenti della giurisprudenza contabile in merito agli obblighi imposti dalla legislazione quadro statale in materia di servizi pubblici locali (art. 3-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138) e della relativa legislazione applicativa regionale, fra cui si veda Corte conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, ove in motivazione si legge che «restano, ovviamente, escluse da ogni possibilità di valutazione del criterio "dell'indispensabilità della partecipazione" [di cui all'art. 1, comma 611°, l. 23 dicembre 2014, n. 190: n.d.r.] per ultimo richiamato tutte quelle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, quali per esempio, quelli relativi agli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa gestione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge». L'obbligatoria adesione degli enti locali agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, anche alla luce dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancato adempimento di tale obbligo, è stata inoltre efficacemente ed esaustivamente rimarcata dalla Corte conti-sez. Aut., 30 settembre 2016, n. 27 (*ivi* alle p. 23 ss.) e ribadita da Id. 24 novembre 2017, n. 27 p. *ivi* alle p. 21 ss.. In termini ancor più puntuali, con riferimento alla generalità delle fattispecie delle c.d. società legali, cfr. G. MARASÀ, *Considerazioni su riordino e riduzione delle partecipazioni pubbliche nel t.u. (d.lgs. 175/2016) integrato e corretto (d.lgs. 100/2017)*, in *Rivista delle società*, 4/2017, p. 804 s., ove viene precisato che se le partecipazioni «sono imposte da specifiche disposizioni di legge, dovrebbero sottrarsi alle regole generali del T.U. e ciò sia là dove queste richiedono determinati presupposti per il mantenimento delle partecipazioni sia là dove stabiliscono che la loro mancanza possa portare all'alienazione delle partecipazioni stesse tramite i procedimenti di revisione straordinaria *ex art.* 24 e di razionalizzazione periodica *ex art.* 20».

⁴⁷ Cfr. Corte conti-sez. Aut., 26 luglio 2017, n. 19; nonché Corte conti-sez. Aut., 24 novembre 2017, n. 27, *ivi* alla p. 8 (e dunque diversamente dalla chiosa pressoché costantemente inserita nelle più recenti pronunce della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti: cfr. da ultimo la deliberazione n. 130 dell'8 novembre 2018).

legislatore si riferisce indistintamente a tutte le partecipazioni, consentendo espressamente, per altro verso, di mantenere “comunque” le azioni di tali società⁴⁸.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015»; ove l'ambito delle società quotate viene esteso anche a quelle che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni prima del 31 dicembre 2015 (art. 2, lett. p), TUSP. Il TUSP non trova poi applicazione nemmeno nei confronti delle società che abbiano deliberato la quotazione di azioni nei 18 mesi successivi alla data di sua entrata in vigore, oppure abbiano concluso il procedimento di quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico.

Le partecipazioni societarie del Comune di Modena



Alla data di riferimento della presente relazione (31 dicembre 2017, come indicato dall'art. 26, comma 11°, TUSP) il Comune di Modena possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

Progr.	Denominazione società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	CambiaMo s.p.a.	03077890360	63,224	Mantenimento
2	ForModena soc. cons. a r.l.	02483780363	57,00	Mantenimento
3	aMo s.p.a.	02727930360	45,00	Mantenimento
4	Farmacie Comunali di Modena s.p.a.	02747060362	33,40	Mantenimento
5	ModenaFiere s.r.l.	02320040369	14,61	Mantenimento
6	SETA s.p.a.	02201090368	11,05	Mantenimento
7	ProMo soc. cons. a r.l.	01804520367	9,50	Razionalizzazione

8	HERA s.p.a.	04245520376	6,5193	Mantenimento
9	Ervet s.p.a.	00569890379	0,121	Mantenimento
10	Banca Popolare Etica soc.coop.p.a.	02622940233	0,062	Mantenimento
11	Lepida s.p.a.	02770891204	0,0015	Mantenimento

In conformità alle disposizioni e alle premesse di cui sopra, nonché all'esito delle verifiche condotte in merito alla sussistenza delle condizioni per il controllo delle società a partecipazione pubblica di maggioranza (di cui verrà dato conto nelle rispettive schede di seguito), le società controllate dal Comune di Modena risultano essere CambiaMo s.p.a., ForModena soc.cons. a r.l. e AMO s.p.a., mentre l'unica soggetta al “controllo analogo” (*sub species* congiunto ex art. 2, lett. c) e d) TUSP) è Lepida s.p.a.⁴⁹.

Sempre in applicazione dell'opzione ermeneutica sopra evidenziata, gli enti non societari soggetti a controllo da parte del Comune di Modena coincidono con quelli già individuati nell'ambito della deliberazione della Giunta comunale (n. 773 del 19 dicembre 2017) con la quale è stata, per l'appunto, definita l'area di consolidamento per l'esercizio 2017 a norma di quanto previsto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tali organismi risultano essere i seguenti: ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano; ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili; Fondazione Cresci@Mo; Fondazione Teatro Comunale di Modena; Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini; Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani.

Si specifica che rispetto alla situazione esposta nella revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017) sono stati aggiunti fra gli enti non societari soggetti a controllo le due fondazioni scuola materna Guglielmo Raisini e Don Lorenzo Milani in quanto sono state incluse nel perimetro degli “enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo” (come stabilito per il tramite della citata deliberazione di Giunta n. 773 del 2017) a fronte delle modifiche apportate dal d.m. 11 agosto 2017 alla lett. e) del paragrafo 2.1 del principio contabile allegato 4/4 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Alla data di riferimento del presente provvedimento (31 dicembre 2017), i predetti enti (societari e non) possedevano le seguenti partecipazioni in società⁵⁰, che risultano dunque partecipazioni indirette del Comune di Modena:

⁴⁹ Con ciò, accedendo a quell'equiparazione fra controllo societario di matrice civilistica e controllo analogo congiunto (come noto, di matrice amministrativistica) che pare trovare sempre più costante (ancorché implicita) conferma, in giurisprudenza e in dottrina, ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP riferite alle “società a controllo pubblico”; ma che pur partendo correttamente dall'assunto secondo il quale «ai fini del controllo analogo è necessario un *quid pluris* rispetto al mero controllo societario (anche fosse totalitario)» (cfr. E. CODAZZI, *Società in house providing*, in *Giur. Comm.*, 2016, II, p. 959), finisce col creare un'automatica sovrapposizione fra il controllo statico presupposto dall'art. 2359 c.c. e il controllo dinamico, assimilabile all'eterodirezione strategica ex art. 2497 c.c., invece richiesto per l'*in house* (con distinzione ben nota alla più accorta dottrina: cfr. sul punto F. GUERRERA, *op. cit.*, p. 5).

⁵⁰ Rispetto a tutti gli enti di cui sopra è stata verificata l'iscrizione di partecipazioni societarie nei relativi bilanci riferiti all'esercizio 2017. Si rammenta inoltre che in occasione della revisione straordinaria ex art. 24 TUSP era stato accertato (mediante richiesta e formale riscontro da parte degli enti controllati, a eccezione delle due fondazioni incluse nel bilancio consolidato del Comune unicamente a partire dall'esercizio 20147 in virtù di quanto sopra specificato)

B) Partecipazioni indirette

Progr.	Denominazione società	Codice fiscale società	Denominazione Tramite	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	Esito della rilevazione
12	BPER BANCA s.p.a.	01153230360	Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini	0,000259709	Razionalizzazione

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Modena, nella sezione dedicata agli organismi partecipati (www.comune.modena.it/organismi-partecipati).

Il presente atto racchiude in un unico documento (in ossequio ai principi generali di economicità e non aggravamento codificati dalla l. n. 241 del 1990) anche le indicazioni prescritte dall'art. 20, comma 2°, del TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell'Ente Locale.

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Modena ha partecipazioni dirette o indirette verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni di razionalizzazione eventualmente previste (con indicazione di modalità e tempi di attuazione, oltre alla stima dei risparmi attesi, qualora possibile);
- le azioni intraprese in attuazione delle misure previste nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 TUSP, nonché quelle poste in essere nella più generale ottica della «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (come da finalità esplicitate all'art. 1, comma 3°, del TUSP).

solamente il possesso di partecipazioni in una terza società (n. 4613 azioni BPER Banca s.p.a.) da parte della ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano.

Vengono qui di seguito riepilogate le azioni realizzate e i risultati conseguiti in relazione alle partecipazioni societarie per le quali è stata prevista la dismissione mediante il provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (mentre, come sopra anticipato, dell'implementazione delle altre misure previste nel predetto provvedimento se ne darà conto nelle schede di ciascuna società).

Diversamente da quanto indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017, si è infatti ritenuto di non approvare un'apposita relazione sui risultati conseguiti in attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP, ma di fornirne un rendiconto nell'ambito del presente provvedimento, atteso che non è previsto alcun obbligo di adottare una specifica relazione al riguardo⁵¹.

Nella redazione del presente atto sono inoltre state tenute in debita considerazione le osservazioni espresse dalla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti (con deliberazione n. 130 dell'8 novembre 2018)⁵² in merito alla precedente revisione ex art 24 TUSP adottata da questo Comune; la presente relazione contiene altresì i dati e le informazioni di cui alle "Linee Guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti" in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, pubblicate (in data 21 novembre 2018) sulla pagina http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_pubbliche.html.

a. ProMo soc. cons. a r.l.

La decisione di dismettere la quota (pari al 9,50%) del capitale della società è stata inizialmente assunta mediante il piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, l. 23 dicembre 2014, n. 190, ma in considerazione sia della scarsa appetibilità della società sul mercato che dell'insussistenza nello statuto di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (unitamente all'incertezza venutasi a creare intorno alla portata della disposizione di cui all'art. 1, comma 569°, l. n. 147 del 2013), l'ipotesi della fuoriuscita dalla società si è resa sostanzialmente impraticabile e non è stato possibile dare seguito alla decisione adottata nell'ambito del predetto piano di razionalizzazione.

Con il provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP, il Comune di Modena ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione nella predetta ProMo in quanto non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e in quanto la società non rispettava il parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d), TUSP, atteso che nel triennio di riferimento per la revisione straordinaria (2013-2015) la società ha conseguito un fatturato medio di euro 315.465,

⁵¹ Si è inteso in tal modo evitare, da un lato, una duplicazione di atti sostanzialmente omogenei (in questa parte) per contenuto, fornendo al contempo un aggiornamento quanto più attuale, nella misura in cui sono state avvicinate le differenti tempistiche previste per gli adempimenti indicati nel provvedimento di revisione straordinaria (un anno dall'approvazione della relativa deliberazione, come dispone il comma 4° dell'art. 24 del TUSP) e il riferimento temporale della presente revisione straordinaria (che ai sensi dell'art. 26, comma 11°, TUSP rimane ancorato al 31 dicembre 2017). Considerato, peraltro, che la scadenza annuale prevista dall'art. 24, comma 4°, TUSP, decorre dall'approvazione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni e che questo Ente ha adottato tale atto con deliberazione consiliare in data 6 aprile 2017, mentre per tale incombente il correttivo al TUSP (di cui al d.lgs. n. 100 del 2017) ha prorogato il relativo termine al 30 settembre 2017, verranno esposte (anche nelle schede riferite alle singole società) le misure implementate in esecuzione della menzionata revisione straordinaria sino alla data del 30 settembre 2018 (all'evidente fine di accostare ulteriormente detta rendicontazione alla data di adozione del presente provvedimento).

⁵² Pubblicata alla pagina <https://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sull'amministrazione/rilievi-corte-dei-conti/rilievi-della-corte-dei-conti-anno-2018>.

ovvero inferiore alla soglia di 500.000 euro stabilita, in via transitoria, dall'art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP.

Con lettera in data 19 gennaio 2018, il Sindaco del Comune di Modena, pur prendendo atto della volontà della Camera di Commercio di Modena - socio di maggioranza (con una quota pari al 90% del capitale sociale) della società - di mettere in liquidazione ProMo (come previsto nella deliberazione della Giunta camerale n. 114 del 18 settembre 2017, con cui tale Ente ha approvato il proprio provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art. 24 TUSP*), ha chiesto all'organo amministrativo di ProMo l'autorizzazione al trasferimento della partecipazione prevista dall'art. 8 dello statuto sociale onde procedere (mediante asta pubblica) a un tentativo di vendita nel rispetto delle scadenze imposte dall'art. 24, comma 4°, TUSP (e altresì indicate nel provvedimento di revisione straordinaria adottato dal Comune).

Il predetto tentativo di vendita è stato esperito tramite la procedura aperta ad evidenza pubblica bandita con determinazione del dirigente competente n. 179 del 12 febbraio 2018, al cui esito non sono pervenute offerte d'acquisto (come esposto nell'avviso prot. 32062 del 2 marzo 2018, pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/altri-banditi-e-avvisi/bandi-e-avvisi-scaduti/vendita-quota-di-partecipazione-della-societa-promo-soc-cons-a-r-l>).

Il Comune di Modena ha conseguentemente comunicato in data 10 aprile 2018, con lettera a firma del Sindaco e registrata al prot. n. 52879, il recesso dalla ProMo soc.cons. a r.l. a norma dell'art. 24, comma 5°, TUSP, e ha chiesto la liquidazione dell'intera quota di partecipazione detenuta dall'Ente (pari al 9,50% del capitale sociale della società) entro i termini e nell'ammontare determinati a norma di legge.

Mediante decisione assunta dall'assemblea straordinaria in data 11 luglio 2018 (assente il Comune di Modena, posta la precedente comunicazione di recesso), la società è stata posta in liquidazione volontaria e per l'effetto è divenuto inefficace il recesso esercitato dal Comune a norma dell'art. 2473, comma 5°, c.c..

Successivamente, in data 17 settembre 2018, si è tenuta l'assemblea dei soci al fine di decidere in merito al compenso del liquidatore e agli adempimenti correlati alla messa in liquidazione della società.

b. Banca Popolare Etica soc. coop.p.a.

La dismissione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Modena in Banca Etica (da attuarsi mediante la cessione delle azioni o il recesso dalla società) è stata decisa in quanto non coerente rispetto al vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP.

Nella medesima seduta in cui è stato approvato il provvedimento di revisione *ex art. 24 TUSP*, il Consiglio comunale ha approvato apposito ordine del giorno (n. 23 del 6 aprile 2017) al fine di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale, sulla scorta delle stesse valutazioni già compiute nella mozione n. 40 del 5.11.2015 (adottata in costanza dell'analogia decisione di dismissione prevista nel piano di cui all'art. 1, comma 612°, l. 23 dicembre 2014, n. 190), ad attivarsi presso le Commissioni Parlamentari competenti affinché: (i) venisse normativamente prevista nell'ambito del d.lgs. n. 175 del 2016 (mediante il "decreto correttivo" di cui, all'epoca, era già stata preannunciata l'emanazione) la possibilità di mantenere le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in Banca

Etica; (ii) si attendesse l’emanazione del “decreto correttivo” al d.lgs. n. 175 del 2016 prima di avviare la procedura di dismissione della partecipazione.

Atteso che né con il decreto correttivo al TUSP (approvato con d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100), né tantomeno per il tramite di altri interventi legislativi, erano state introdotte norme che consentissero di mantenere la partecipazione in tale istituto di credito entro il termine fissato (*recte* prorogato dal menzionato correttivo) al 30 settembre 2017 per l’adozione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, con determinazione n. 2182 del 7 novembre 2017 (a firma del dirigente competente) è stata conseguentemente attivata presso detta società la procedura di riacquisto o rimborso delle azioni prevista dagli artt. 17 e 18 del relativo statuto.

Successivamente alla determinazione appena richiamata è stato introdotto - per opera dell’art. 1, comma 891°, l. 27 dicembre 2017 - il comma 9-ter all’art. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che testualmente recita «(è) fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».

Non senza aver prima verificato la ricorrenza di tutte le condizioni prescritte dal citato art. 4, comma 9-ter, TUSP, e degli ulteriori presupposti previsti dal medesimo Testo Unico ai fini del mantenimento della partecipazione societaria, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 19 del 26 marzo 2018, ha deciso di mantenere le n.775 azioni (pari allo 0,062% del capitale sociale) di Banca Etica (anche) in considerazione dell’alto valore politico che rappresenta tale partecipazione e ha conseguentemente modificato le decisioni assunte mediante la deliberazione n. 31 del 6 aprile 2017 nella sola parte relativa alla dismissione della predetta quota azionaria⁵³.

In attuazione della decisione così assunta dal Consiglio comunale, con determinazione dirigenziale n. 602 del 10 aprile 2018 è stata pertanto revocata la precedente determinazione dirigenziale (n. 2182 del 7 novembre 2017) con la quale era stato disposto l’avvio della procedura di acquisto o rimborso delle azioni di titolarità del Comune prevista dagli artt. 17 e 18 dello statuto di Banca Etica.

c. BPER BANCA s.p.a. (partecipazione indiretta detenuta per il tramite della “ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano”)

Con la deliberazione n. 31 del 6 aprile 2017, il Consiglio comunale ha formulato all’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano l’indirizzo di procedere alla dismissione delle n. 4.613 azioni della BPER Banca s.p.a. da detto ente possedute alla data di riferimento della revisione ex art. 24 TUSP, posto che tali azioni si configuravano quali partecipazioni indirette del Comune di Modena (a norma di quanto previsto dall’art. 2, lett. g), TUSP, nei termini meglio specificati in premessa) e che non risultavano necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (tale decisione è stata assunta in continuità con quella presa nell’ambito del piano di razionalizzazione adottato a norma dell’art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

⁵³ La deliberazione consiliare n. 19 del 28 marzo 2018 è pubblicata all’indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/06-04-2018-mantenimento-della-partecipazione-del-comune-di-modena-in-banca-etica> ed è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ministeriale di cui all’art. 15 TUSP in data 6 aprile 2018 (rispettivamente, con PEC prot. n. 50873 e n. 50898).

con riferimento alle azioni all'epoca direttamente detenute dal Comune di Modena nella allora Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc.coop.p.a.).

Mediante comunicazione registrata al prot. n. 60703 del 1° dicembre 2017, la ASP ha comunicato di aver perfezionato in data 30 novembre 2017 la cessione di tutte le n. 4.613 azioni BPER Banca in proprio possesso.

La predetta dismissione è stata realizzata (a cura del Tesoriere della ASP) mediante la vendita delle azioni sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, al prezzo unitario di euro 4,55 e per un controvalore complessivo pari a euro 20.836,04 (al netto delle spese per commissione bancaria di euro 153,11).

1. CambiaMo s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna n. 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	03077890360
Data di costituzione	20/07/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	63,224%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 8.3.2004 ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale n. 19/98.

La Società potrà inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	10.397.419	63,224%	10.397.419,00
ACER Modena	6.048.000	36,746%	6.048.000,00
Totale	16.445.419	100,00%	16.445.419,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
35.383	8.340	172.872	-50.650	26.392

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
2.037.312	5.457.423	1.758.689	3.084.475

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	3	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	68.156
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	3 2	Compensi amministratori	0
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	5 3	Compensi componenti organo di controllo	7.333

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.024.448	6.008.668	1.948.964
di cui contributi in c/esercizio	1.775.226	4.067.014	1.390.213
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.129.890	5.982.677	1.777.702
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-105.442	25.991	171.262
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-15.820	-33.464	-41.119
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	430.788	-	-
Risultato prima delle imposte	309.526	-7.473	130.143
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	136.654	43.177	103.751
23) Utile (perdita) dell'esercizio	172.872	-50.650	26.392

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	147.804	146.687	189.997

C) ATTIVO CIRCOLANTE	19.202.194	19.265.211	19.672.811
D) RATEI E RISCONTI	3.514	4.074	3.533
TOTALE ATTIVO	19.353.512	19.415.972	19.866.341

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	16.831.326	16.780.675	16.807.066
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	331	4.730	9.377
D) DEBITI	2.504.299	2.603.340	3.017.970
E) RATEI E RISCONTI	17.556	27.227	31.928
TOTALE PASSIVO	19.353.512	19.415.972	19.866.341

Analisi della partecipazione e azioni previste

CambiaMo s.p.a. è una società di trasformazione urbana (STU) costituita ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito, per brevità "TUEL") e dell'art. 6, l.r. Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19, fra ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) Modena e il Comune di Modena, ovvero allo scopo di «progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti» (ex art. 120 TUEL) necessari per dare compiuta attuazione al progetto “Riqualificazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD 1 e 2 e Aree limitrofe” parzialmente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione all'interno dei “Contratti di quartiere II, programmi innovativi di recupero e di riqualificazione urbana”.

Alla società sono inoltre stati affidati i compiti legati alla sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con gli organismi regionali e statali in materia di finanziamenti pubblici e di attuazione degli stessi.

Nel merito dell'attivazione dei programmi pubblici di finanziamento, la STU, come soggetto attuatore dei programmi, è divenuta il braccio operativo dei soci: in particolare, al programma Ministeriale e Regionale denominato “Contratti di Quartiere II” ricadente nel Comune di Modena sono seguiti ulteriori programmi di finanziamento pubblico del Programma Integrato di edilizia sociale (PIPERS), del Programma per la riqualificazione urbana (PRU) e del Programma speciale d'area (PSA), per i quali la Società è risultata firmataria - quale soggetto attuatore - di accordi di programma, convenzioni e accordi operativi.

Sempre nell'ambito di tali programmi di finanziamento pubblico e dei processi di riqualificazione urbana attivati dall'Amministrazione Comunale, per la STU è stato possibile intervenire - sia come soggetto attuatore dei programmi comunali di nuova edificazione sia in proprio nell'ambito delle

attività statutarie - nel progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Mercato Bestiame di Modena, intervenendo su diversi lotti sia per edilizia sovvenzionata destinata all’ERP sia per interventi di infrastrutturazione dei servizi territoriali.

La STU è inoltre stata individuata quale soggetto che interverrà nella realizzazione del programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena, nell’ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Mediante deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 23 novembre 2017 è stata pertanto approvata la convenzione ex art. 120, comma 4°, d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale sono state affidate alla società le seguenti attività:

«a) completamento interventi relativi al “Contratto di Quartiere II” finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord, ricompreso nell’area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell’8.3.2004, ai sensi dell’art.2 della Legge regionale n.19/98, e completamento relativi programmi ulteriori per i quali la Società è già stata individuata come soggetto attuatore (“Accordo di Programma per il Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana (PIPERS)”, sottoscritto in data 4.7.2012; “Accordo integrativo al Programma di Riqualificazione Urbana” approvato con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 27.3.2012 e Giunta Comunale n. 172, del 17.4.2012; “Programma Triennale Attività Produttive 2012-2015 – Hub Modena R-NORD”, di cui alla deliberazione n. 477/2014 della Regione Emilia- Romagna;

b) interventi nell’ambito del “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia ferroviaria”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 429 del 25.8.2016:

- b1) “Abitare sociale e centro diurno disabili” (intesa sottoscritta il 25.8.2016);
 - b2) “Data center/Modena Innovation Hub”;
 - b3) “Medicina dello sport”;
 - b4) “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza” (intesa per primo stralcio sottoscritta il 07/11/2017);
 - b5) “Prolungamento del sottopasso ferroviario”;
- c) eventuali ulteriori interventi di riqualificazione urbana anche in altri compatti del territorio comunale, da individuarsi successivamente e che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale».

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, la società è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell’art. 2359, comma 1°, n. 1, c.c., posto che l’Ente detiene il 63,224% delle azioni emesse dalla società.

La possibilità per gli enti locali di costituire (o detenere partecipazioni in) società di trasformazione urbana è espressamente prevista dall’art. 120 TUEL e pertanto, attesa la natura di legge c.d. rinforzata del TUEL (le cui disposizioni non possono essere derogate da normative successive se non

espressamente)⁵⁴, la partecipazione del Comune di Modena in CambiaMo deve ritenersi pienamente ammissibile.

Ciò nondimeno, si specifica che l'attività svolta dalla società:

- è rivolta al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra (quantomeno) nella «pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. d) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale, mentre, sotto altro aspetto, la valutazione di “stretta necessità” richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP, già stata compiuta a monte dal legislatore mediante la previsione di cui all'art. 120 TUEL, risulta rafforzata alla luce delle attività affidate alla società (fra l'altro) mediante la sopra richiamata convenzione;
- è qualificabile come «servizio di interesse generale» ai fini di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a), del TUSP, se non altro in quanto la norma di cui all'art. 120 TUEL (sulla cui base si legittima la partecipazione del Comune a una società di trasformazione urbana) è contenuta nel titolo del TUEL dedicato ai «servizi e interventi pubblici locali».

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- sino all'anno 2015, in ossequio a un generale criterio di prudenza ed economicità, la società si è avvalsa di personale impiegato mediante collaborazioni a progetto e (per lo svolgimento delle funzioni tecniche di studio, progettazione e direzione lavori relative al progetto più complesso denominato “riqualificazione urbanistica e sociale del complesso R-Nord”) del personale dipendente dei soci. Nel corso dell'esercizio 2015 la società, in conformità al nuovo quadro normativo risultante dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), ha superato le predette forme di lavoro precario assumendo 3 dipendenti - impiegati a tutto il 2017 - e ha pertanto un numero di dipendenti pari a quello degli amministratori, posto che la società è tuttora amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri (il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2449 c.c.) che ricoprono la carica a titolo gratuito. Quanto alla composizione dell'organo amministrativo, si specifica che in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione; con deliberazione assunta in data 1° agosto 2017 (trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura *ex art.* 15 TUSP con PEC in data 8 agosto 2017) l'assemblea della società ha deciso di mantenere un Organo amministrativo di tre componenti sulla scorta delle seguenti motivazioni: (i) «un Consiglio di Amministrazione di 3 membri garantisce un'adeguata (nonché proporzionale) rappresentanza dei due unici soci della società in seno al medesimo organo»; (ii) «l'importanza della rappresentanza di entrambi i soci all'interno del Consiglio di Amministrazione può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici collaborazioni poste in essere dalla società con i soci medesimi»; (iii) «la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe il benché minimo risparmio di spesa», «posto che ai

⁵⁴ Come peraltro ha avuto modo di precisare Corte conti-sez. contr. Piemonte, 2 dicembre 2015, n. 170, richiamando il disposto dell'art. 1, comma 4°, TUEL: «le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».

componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) non viene attualmente erogato alcun compenso (né, tantomeno, alcun gettone di presenza)». L'assemblea della società ha poi deciso di mantenere invariata la composizione dell'organo amministrativo anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 14 maggio 2018, fornendo le medesime motivazioni sopra trascritte, e tramite PEC in data 14 novembre 2018 ha trasmesso la relativa deliberazione alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP⁵⁵;

- il Comune di Modena non ha costituito altre società di trasformazione urbana né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da CambiaMo s.p.a.. Nella più generica ottica di creare sinergie fra gli organismi partecipati dal Comune di Modena, alla fine del marzo 2017 la società ha sottoscritto un'apposita convenzione con il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (cui è affidato il compito di curare l'attuazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi nell'ambito della pianificazione territoriale dei Comuni e della Provincia, ovvero attività affatto similari a quelle svolte dalla società) al fine di: definire un'unitaria direzione generale delle strutture dei due enti (cui ha fatto seguito l'assegnazione temporanea del direttore del predetto Consorzio); condividere i servizi gestionali, tecnici e giuridico-amministrativi per rispondere alle carenze di organico della STU e per ampliare, valorizzare e/o consolidare le competenze specialistiche del Consorzio; condividere gli spazi e gli uffici del Consorzio;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ai 500.000 euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha realizzato risultati negativi solamente in uno degli ultimi cinque esercizi;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare CambiaMo ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. Circa tale necessità, ferma l'adozione delle misure (su cui *infra*) che impattano su tali voci di spesa in virtù della generale finalità di contenimento dei costi e buon andamento, pare assorbente considerare che i membri dell'organo gestorio della società non ricevono emolumenti e che lo statuto è stato adeguato al fine di introdurre i limiti previsti dalle disposizioni del TUSP in materia di compensi dei componenti di organi sociali e dei dirigenti.

Nonostante l'art. 5 TUSP preveda una specifica esenzione dagli "oneri di motivazione analitica" ivi prescritti nel caso in cui la società venga costituita o le partecipazioni vengano acquisite «in

⁵⁵ In replica alle osservazioni di cui alla deliberazione Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 130, si specifica che: (i) lo statuto è stato aggiornato, in maniera più che tempestiva, entro il termine del 31 dicembre 2016 originariamente fissato a tal fine dal legislatore del TUSP (e poi prorogato al 31 luglio 2017 mediante il d.lgs. n. 100 del 2017) e che, anche in previsione delle prevedibili modifiche normative (e quindi al fine di evitare rinvii c.d. recettizi a disposizioni invece potenzialmente mutevoli, come si è poi verificato), si è espressamente inserita una clausola statutaria che rimette all'assemblea la possibilità di istituire un consiglio di amministrazione e di determinarne nel numero di 3 o 5 gli amministratori "nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili", ovvero entro e non oltre i parametri e le facoltà all'uopo concesse dalla normativa speciale applicabile; (ii) è stata data indicazione alla società di trasmettere la deliberazione assembleare a norma dell'art. 11, comma 3°, TUSP, e la società vi ha adempiuto come sopra riportato.

conformità a espresse previsioni legislative», qual è nel caso di specie l'art. 120 TUEL, si sottolinea che dai dati sopra esposti emerge come la società operi in situazione di equilibrio economico-finanziario; mentre per quanto concerne le ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione (che vanno dunque a comporre quella "stretta necessità" di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), si rinvia a quanto già esposto nell'ambito del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Come esposto nell'ambito del provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di «società a controllo pubblico» dal predetto Testo Unico; mentre il Comune ha sollecitato la società (già con lettera prot. n. 164157 del 10 novembre 2016) a dare piena attuazione agli obblighi e alle disposizioni del medesimo TUSP.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5°, TUSP, quanto al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto:

- con lettera prot. n. 25482 del 17 febbraio 2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala il divieto di acquisire partecipazioni in altre società se non previa autorizzazione del Comune di Modena;
- ad avviare un percorso congiunto con la società al fine di individuare eventuali margini di riduzione dei costi di funzionamento, al cui esito sono stati assegnati alla società obiettivi ex art. 19, comma 5°, TUSP, per mezzo della deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25 ottobre 2017⁵⁶.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi come sopra assegnati sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 settembre 2018⁵⁷. Per quanto concerne specificamente gli obiettivi inerenti ai costi di funzionamento della società, nonché l'efficienza ed economicità della gestione della stessa, si sottolinea che:

- il bilancio dell'esercizio 2017 si chiude con un risultato prima delle imposte pari ad euro 130.143, superiore alla soglia assegnata di 80.000 euro;

⁵⁶ Recepita dalla società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2017 e pubblicata, unitamente alla predetta delibera dell'organo amministrativo, sui siti istituzionali del Comune di Modena e della società.

⁵⁷ Pubblicata all'indirizzo https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/all-bdc_59_2018.

- CambiaMo S.p.A. non ha proceduto alla costituzione o all’acquisizione di partecipazioni in altre società;
- la società si è conformata alle disposizioni contenute nel TUSP e ha a tal fine nominato un revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 (con deliberazione assembleare del 1° agosto 2017), mentre ha dato priorità all’adozione di un adeguato Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a seguito dell’emanazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, posto che (in considerazione tanto della natura della società quanto dell’attività svolta) la valutazione dei rischi e lo studio del nuovo piano costituiscono un presupposto fondamentale nel percorso di implementazione di strumenti di *compliance*, che è culminato con l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018) e la nomina di un Organismo di Vigilanza. Riguardo ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6 del TUSP, il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto opportuno rinviare all’esercizio 2018 l’approvazione di criteri puntuali per detta valutazione del rischio di crisi aziendale, visto che sono in corso a livello nazionale (anche con il coinvolgimento degli ordini professionali) approfondimenti tecnici sul contenuto da dare a tale relazione e vista la priorità data agli strumenti societari prima citati. In attesa di sviluppi certi, la situazione economico-finanziaria è stata peraltro verificata puntualmente dagli uffici della società con la supervisione del direttore generale e periodicamente riferita al consiglio. Al contempo la società ha ritenuto non necessaria l’istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato, in aggiunta agli organi di controllo già previsti, in ragione delle caratteristiche dimensionali e organizzative della società (su tutte, un organico di sole 3 unità di personale, oltre al direttore); mentre ha riferito che dal nuovo esercizio sarà implementato un sistema di pianificazione e controllo più analitico dei programmi in capo alla società per centri di costo;
- nella seduta del 21 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il regolamento per la selezione e l’assunzione del personale dipendente (quale allegato n. 01 del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001, di cui costituisce parte integrante);
- è stato ridotto di euro 2.000 il rimborso forfettario annuale per le attività di gestione/custodia in carico ad ACER (in virtù di apposita convenzione) relative alle manutenzioni e lavorazioni del patrimonio immobiliare al complesso R-Nord (servizio di Global Service); è stato rinegoziato il finanziamento (soci) sottoscritto con il medesimo socio ACER nel settembre 2014 (e in scadenza al 31 dicembre 2017) e sono così stati ridotti di euro 5.000 gli interessi passivi annualmente dovuti;
- il numero dei dipendenti è rimasto invariato nei due esercizi 2016 e 2017, il relativo costo per il personale non ha subito aumenti (e ha anzi registrato una leggera flessione) e la voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31 dicembre 2017 è rimasta inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il tutto, come da obiettivi assegnati.

Per l’esercizio 2018 sono stati assegnati obiettivi aventi finalità del tutto analoghe a quelli sopra esposti mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 del

Comune di Modena (approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2018)⁵⁸, fra i quali si segnalano: (i) realizzazione di un risultato d'esercizio non negativo; (ii) invarianza rispetto all'esercizio 2017 del numero di dipendenti (salvo apposita autorizzazione ad assumere da parte del socio di controllo), del costo per il personale (salvi incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro) e della voce B del conto economico "Totale costi della produzione" (salvo la possibilità di un incremento della stessa in misura proporzionale all'eventuale aumento durevole del Totale Valore della Produzione, voce A del conto economico).

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese⁵⁹, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena in quanto amministrazione pubblica controllante.

Alla società è stato assegnato, anche per l'esercizio 2018, l'obiettivo di non procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite se non previa autorizzazione del Comune di Modena (il quale, ovviamente, dovrà in tal caso deliberare con il procedimento a tal fine previsto dal TUSP).

⁵⁸ Recepita dalla società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 giugno 2018 e pubblicata, unitamente alla predetta delibera dell'organo amministrativo, sui siti istituzionali del Comune di Modena e della società.

⁵⁹ Si rammenta che con comunicazione del 10 febbraio 2017 (in risposta alla relativa richiesta del Comune di Modena inviata con lettera P.G. 15963 del 2 febbraio 2017) la società ha confermato di non possedere partecipazioni societarie e che per l'esercizio 2017 è stato rispettato l'obiettivo di non acquisire partecipazioni e/o di non costituire società.

2. ForModena soc. cons. a r.l.

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Strada Attiraglio, 7 - 41122 - Modena
Partita IVA	02483780363
Data di costituzione	30/12/1997
Data di trasformazione	06/02/2013
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	57,00%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	57,00%	441.569,88
Comune di Carpi	10,00%	77.468,40
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	10,00%	77.468,40
Unione Comuni Modenesi Area Nord	7,00%	54.227,88
Azienda Usl di Modena	5,00%	38.734,20
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena	5,00%	38.734,20
Comune di Vignola	3,00%	23.240,52
Comune di Pavullo nel Frignano	3,00%	23.240,52
Totale	100,00%	774.684,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
12.800	52.018	-93.949	3.459	17.868

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
1.712.006	1.619.635	2.120.817	1.817.486

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	20	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	773.470
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	8.735
di cui nominati dall'Ente	2		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	12.688
di cui nominati dall'Ente	1		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.907.887	2.020.486	2.062.106
di cui contributi in c/esercizio	467.884	444.338	444.338
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.998.874	2.004.013	2.035.517
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-90.987	16.473	26.589
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-917	-1.848	-1.855
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1	-	-
Risultato prima delle imposte	-91.903	14.625	24.734

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.046	11.166	6.866
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-93.949	3.459	17.868

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	87.266	75.781	55.486
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.382.640	1.845.926	2.026.306
D) RATEI E RISCONTI	72.995	49.557	23.102
TOTALE ATTIVO	1.542.901	1.971.264	2.104.894

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	531.088	534.547	552.413
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	5.590
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	197.207	225.695	231.665
D) DEBITI	814.606	1.211.022	1.315.226
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	1.542.901	1.971.264	2.104.894

Analisi della partecipazione e azioni previste

ForModena, che ha assorbito le funzioni precedentemente svolte dal Centro di Formazione Professionale “Patacini” gestito dal Comune di Modena su delega regionale, progetta e realizza attività formative con lo scopo di favorire l’occupazione qualificata intervenendo sulla crescita della professionalità delle risorse umane.

In particolare, la società svolge le proprie attività principalmente nei seguenti ambiti:

- formazione a supporto delle politiche di welfare (formazione per operatori delle strutture socio-assistenziali, per i portatori di handicap, per le fasce deboli sul mercato del lavoro; iniziative di formazione/azione a supporto dei processi di accreditamento delle strutture socio-assistenziali, interventi finalizzati ad accompagnare la programmazione del welfare locale);

- formazione e servizi a supporto delle transizioni (collaborazione con il sistema scolastico relativamente ai percorsi di assolvimento dell'obbligo, attivazione di percorsi formativi di raccordo formazione/lavoro, gestione dei progetti di alternanza nella scuola superiore, realizzazione di servizi per le transizioni lavorative di persone adulte, occupate e non occupate);
- formazione per le filiere produttive/distretti (interventi in quei contesti territoriali nei quali non sono presenti altre specifiche agenzie formative, per sviluppare e consolidare le competenze distintive delle filiere produttive e la loro competitività, supportando in particolare gli adeguamenti normativi sui temi della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della tutela dei consumatori, il sostegno alla nuova imprenditoria, le politiche di conciliazione e pari opportunità di genere, l'integrazione dei lavoratori immigrati, l'innalzamento e la qualificazione delle professionalità);
- formazione per la Pubblica Amministrazione.

Come esposto (pure) nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 TUSP, ForModena è la società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese: Modena Formazione S.r.l. (controllata dal Comune di Modena), Carpiformazione S.r.l. (controllata dal Comune di Carpi e partecipata dal Comune di Modena) e Iride Formazione S.r.l. (interamente partecipata dall'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord).

Tecnicamente la predetta aggregazione si è realizzata attraverso il seguente percorso:

- ingresso dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord nella compagnie sociale di Modena Formazione e consolidamento della partecipazione del Comune di Carpi in Modena Formazione;
- trasformazione di Modena Formazione da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata - al fine di rafforzarne ulteriormente la connotazione di soggetto privo di finalità lucrative - e contestuale modifica della denominazione in "ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi soc. cons. a r.l.", avvenuta in data 6/2/2013;
- acquisizione, da parte di ForModena, dei rami di azienda di Carpiformazione e Iride Formazione necessari per lo svolgimento delle attività;
- messa in liquidazione di Carpiformazione e Iride Formazione, disposta, una volta conclusi lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi in corso, mediante deliberazioni delle rispettive assemblee dei soci nel mese di dicembre 2013. Per quanto riguarda Carpiformazione (come detto, partecipata dal Comune di Modena) la fase di liquidazione si è conclusa con il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione in data 19/1/2015 e con il conseguente riparto dell'attivo residuo (al Comune di Modena è stata attribuita un'assegnazione in denaro dell'importo di euro 8.305,45); la società è quindi stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30 giugno 2015.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, ForModena è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1, c.c., essendo la quota di partecipazione dell'Ente pari al 57% del capitale sociale.

Posto che, dapprima con la l.r. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, poi con la l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, sono state espressamente attribuite ai Comuni le funzioni di gestione di attività di formazione professionale ed è stato previsto che dette funzioni possano essere esercitate «in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale

accreditati», la partecipazione del Comune di Modena in ForModena deve ritenersi coerente con le finalità istituzionali assegnate dalla legislazione (esclusivamente) competente in materia⁶⁰.

L'attività della società è inoltre qualificabile come «servizio di interesse economico generale» (ex art. 2, lett. i), TUSP) tanto in virtù della collocazione che riceve nell'ambito della normativa europea⁶¹ quanto, di conseguenza, della disciplina che riceve a livello regionale: in particolare l'art. 28 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003 n. 12 qualifica per l'appunto la formazione professionale come «servizio pubblico». La partecipazione del Comune di Modena risulta quindi ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, due dei quali indicati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci (in vigore a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012), il cui Presidente riceve un compenso annuo di euro 8.000 e i restanti componenti ricevono un gettone di presenza di 64 euro per un massimo di 6 sedute (ovvero in misura pari all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95). Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2017 è pari a 20 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione; con decisione dei soci assunta all'assemblea in data 26 luglio 2017 (e successivamente trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP) è stato rinnovato il consiglio d'amministrazione in composizione collegiale (cinque membri) in quanto: (i) «un Consiglio di Amministrazione di 5 membri garantisce un'adeguata rappresentanza di tutti i soci in seno al medesimo organo in virtù del patto parasociale sottoscritto fra questi, nonché la conseguente possibilità di influire (mediatamente) sulla gestione della società per il tramite di detti rappresentanti»; (ii) «l'importanza della rappresentanza territoriale all'interno del Consiglio di Amministrazione [...] può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici attività della società (in corso e programmate) rivolte a conseguire una specializzazione di missione sulle vocazioni produttive dei territori»; (iii) «fermo restando che l'attuale organo amministrativo è già frutto della razionalizzazione (sia in termini di spesa che di composizione numerica) derivante dall'operazione di aggregazione sopra menzionata, la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe alcun risparmio di spesa significativo. Invero, i consiglieri ricevono solamente un gettone di presenza di 64 euro a seduta (per un massimo di sei sedute all'anno), mentre l'unico membro a percepire un compenso (che andrebbe comunque mantenuto, sebbene in misura rideterminabile, anche qualora venisse nominato un Amministratore unico) è il Presidente, il quale riceve euro 8.000 annui per tale incarico,

⁶⁰ Infatti «con l'entrata in vigore della revisione costituzionale dell'art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni», come ha stabilito, fra le altre, Corte Cost., 26 aprile 2012, n. 108.

⁶¹ Per una efficace sintesi di detti richiami normativi cfr. la Guida pubblicata dalla Commissione Europea in data 29.4.2013: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf

ovvero un ammontare che pare adeguatamente contenuto se rapportato al volume d'affari della società e ai compensi erogati per incarichi similari in società affini per settore d'attività e dimensione»;

- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da ForModena;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ai 500.000 euro e - sebbene ForModena sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che i compensi riconosciuti ai componenti del consiglio di amministrazione della società sono stati ridotti nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo (come riportato sopra alla lett. a) tali compensi sono stati mantenuti invariati, ovvero sono stati contenuti entro le soglie attualmente previste (con ciò tenendo conto dei parametri prescritti dalla normativa vigente). Allo scopo di perseguire la massima razionalizzazione delle spese di funzionamento, e ferma dunque l'insussistenza di un'esigenza di ridurre dette voci di costo nei termini di una "necessità", sono state adottate le misure di cui in appresso;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ForModena ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che ForModena è già una società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese.

Dai dati sopra esposti emerge che la società opera in equilibrio economico-finanziario, trovando così conferma quanto esposto nell'ambito della deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017 circa il mantenimento di una tale situazione di equilibrio nell'esercizio 2017.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Oltre a rinviare alle motivazioni riportate a riguardo nel menzionato provvedimento ex art. 24 TUSP adottato da questo Ente, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che il Comune di Modena detiene la partecipazione di controllo nella società, ovvero una quota di entità tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

Sempre in merito alla necessità di mantenere la partecipazione in ForModena, si specifica che nell'esercizio 2017 la società ha gestito importanti progetti di formazione professionale nel territorio di riferimento, parte dei quali sono proseguiti o riproposti nell'esercizio in corso, e proprio per garantire la continuità dei presidi territoriali e per realizzare azioni orientative nel biennio 2018-2019 il Comune di Modena ha presentato nello scorso settembre un progetto che vede la società quale ente attuatore.

Per opportuno aggiornamento, si specifica che i soci Università di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e Comune di Pavullo nel Frignano hanno deliberato (la prima, mediante il piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, l. n. 190 del 2014, le altre citate pubbliche amministrazioni per mezzo del provvedimento ex art. 24, TUSP) la dismissione della partecipazione nella società. Al fine di liquidare le rispettive quote (a fronte della comunicazione del recesso del socio, previo infruttuoso esperimento dei tentativi di cessione allo scopo prescritti), con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 12 novembre 2018 è stata decisa la riduzione del capitale sociale in una misura che, al netto della contestuale riduzione per le perdite maturate negli esercizi precedenti, rimarrà comunque adeguata alle esigenze della società, a dimostrazione del sufficiente equilibrio finanziario con cui opera la stessa. Detta deliberazione diverrà ovviamente efficace decorso il termine di 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, in assenza di opposizioni da parte dei creditori sociali, come previsto dall'art. 2482, comma 2°, c.c..

Azioni intraprese

Come evidenziato nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014 e nella relativa relazione sui risultati conseguiti, dall'operazione di aggregazione deliberata nel 2012 dagli enti soci al fine di razionalizzare il sistema formativo provinciale, è conseguita: una riduzione dei costi di gestione (in particolare i costi fissi per locazioni e spese condominiali, utenze, manutenzioni, organi sociali e spese generali); una più generale ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale derivanti dal Fondo Sociale Europeo (in progressiva diminuzione); l'aggregazione di tre società (precedentemente operanti nel territorio in cui opera attualmente ForModena) che svolgevano attività fra loro similari; dal lato del Comune di Modena, l'eliminazione della partecipazione in Carpiformazione s.r.l., che svolgeva attività analoghe a quelle svolte dalla controllata Modena Formazione s.r.l.

Risulta dunque di tutta evidenza che ForModena è il risultato di un'operazione di razionalizzazione che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

Come esposto nell'ambito del provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 29 dicembre 2016, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di «società a controllo pubblico» dal predetto Testo Unico; mentre il Comune ha sollecitato la società (già con lettera prot. n. 164157 del 10 novembre 2016) a dare piena attuazione agli obblighi e alle disposizioni del medesimo TUSP.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5°, TUSP, quanto al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP, il Comune di Modena ha provveduto:

- con lettera prot. n. 25482 del 17 febbraio 2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnalano: (i) il divieto di acquisire partecipazioni in altre società se non previa autorizzazione del Comune di Modena; (ii) contenimento dei costi per servizi di gestioni reti

e utenze, per un risparmio di circa 2.000 euro; (iii) selezione di un nuovo fornitore di buoni pasto, per un risparmio di circa 1.500 euro; (iv) conseguimento nell'esercizio 2017 di un risultato prima delle imposte non inferiore a euro 6.000;

- ad avviare un percorso congiunto con la società al fine di individuare eventuali margini di riduzione dei costi di funzionamento, al cui esito sono stati assegnati alla società obiettivi ex art. 19, comma 5°, TUSP, per mezzo della deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25 ottobre 2017⁶².

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi come sopra assegnati sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 settembre 2018⁶³. Per quanto concerne specificamente gli obiettivi inerenti ai costi di funzionamento della società, nonché l'efficienza ed economicità della gestione della stessa, si sottolinea che:

- il bilancio dell'esercizio 2017 si chiude con un risultato prima delle imposte pari ad euro 24.734, superiore alla soglia assegnata di 6.000 euro;
- ForModena non ha proceduto alla costituzione o all'acquisizione di partecipazioni in altre società;
- per l'esercizio 2017 e per i successivi 2018 e 2019 sono stati ridotti i canoni per le licenze relative a servizi e gestione di reti/utenze (in particolare del pacchetto Office) per un ammontare pari a euro 2.889,42 (rispetto al dato 2016);
- è stato selezionato un nuovo soggetto per la fornitura di buoni pasto, con un costo unitario per buono che è sceso del 12,4% e un risparmio complessivo (nel 2017) di euro 2.033;
- sono stati rinegoziati i contratti per l'elaborazione del cedolino paga dei dipendenti (con un risparmio unitario del 9,6% su ogni busta paga) e per il noleggio della macchina fotocopiatrice della sede di Rivara (che ha comportato un risparmio di euro 746,72 nell'esercizio 2017), mentre il cambio del fornitore della linea ADSL ha realizzato un risparmio di euro 380,64;
- sono stati (ampiamente) rispettati gli indicatori finanziari stabiliti per l'accreditamento regionale;
- sono state rispettate le norme relative alla composizione dell'organo amministrativo previste dal TUSP e, in particolare, si è provveduto alla sostituzione degli amministratori dipendenti pubblici e sono state fornite le motivazioni in merito al mantenimento dell'organo in forma collegiale (come sopra specificate); è stata redatta la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4°, TUSP, nell'ambito della quale sono stati valutati i rischi di crisi aziendale. La società ha inoltre provveduto alla revisione del modello ex d.lgs. n. 231 del 2001 e delle norme interne relative all'anticorruzione e alla trasparenza secondo quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC n. 1134 del 2017.
- il numero dei dipendenti è rimasto invariato nei due esercizi 2016 e 2017, il relativo costo per il personale non ha subìto aumenti (e ha anzi registrato una riduzione di circa il 7%, pari

⁶² Recepita dalla società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2017 e pubblicata, unitamente alla predetta delibera dell'organo amministrativo, sui siti istituzionali del Comune di Modena e della società.

⁶³ Pubblicata all'indirizzo https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/all-b-dc_59_2018.

a circa 60.000 euro in valore assoluto) e la voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31 dicembre 2017 è rimasta inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il tutto, come da obiettivi assegnati.

Per l'esercizio 2018 sono stati assegnati obiettivi aventi finalità del tutto analoghe a quelli sopra esposti mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 del Comune di Modena (approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2018)⁶⁴, fra i quali si segnalano: (i) realizzazione di un risultato d'esercizio non negativo; (ii) invarianza rispetto all'esercizio 2017 del numero di dipendenti (salvo apposita autorizzazione ad assumere da parte del socio di controllo), del costo per il personale (salvi incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro) e della voce B del conto economico “Totale costi della produzione” (salvo la possibilità di un incremento della stessa in misura proporzionale all'eventuale aumento durevole del Totale Valore della Produzione, voce A del conto economico); (iii) rinegoziazione del contratto di noleggio della fotocopiatrice utilizzata nella sede di Rivara, con un risparmio valutabile (per l'esercizio 2018) in euro 890 rispetto al costo 2016.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese⁶⁵, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena in quanto amministrazione pubblica controllante.

Anche per l'esercizio 2018, alla società è stato assegnato l'obiettivo di non procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite se non previa autorizzazione del Comune di Modena (il quale, ovviamente, dovrà in tal caso deliberare con il procedimento a tal fine previsto dal TUSP).

⁶⁴ Recepita dalla società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2018 e pubblicata, unitamente alla predetta delibera dell'organo amministrativo, sui siti istituzionali del Comune di Modena e della società.

⁶⁵ Si rammenta che con comunicazione in data 7 febbraio 2017 (in risposta alla relativa richiesta del Comune di Modena inviata con lettera P.G. 15963 del 2 febbraio 2017) la società ha confermato di non possedere partecipazioni societarie e che per l'esercizio 2017 è stato rispettato l'obiettivo di non acquisire partecipazioni e/o di non costituire società.

3. aMo s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	02727930360
Data di costituzione	09/06/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2032
Quota del Comune di Modena	45,00%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;

- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotraniari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	2.390.768	45,00%	2.390.768,00
Amministrazione provinciale di Modena	1.540.720	29,00%	1.540.720,00
Comune di Bastiglia	1.376	0,03%	1.376,00
Comune di Bomporto	11.920	0,22%	11.920,00
Comune di Campogalliano	528	0,01%	528,00
Comune di Camposanto	2.624	0,05%	2.624,00
Comune di Carpi	510.416	9,61%	510.416,00
Comune di Castelfranco Emilia	67.104	1,26%	67.104,00

Comune di Castelnuovo Rangone	9.696	0,18%	9.696,00
Comune di Castelvetro	11.488	0,22%	11.488,00
Comune di Cavezzo	5.216	0,10%	5.216,00
Comune di Concordia sulla Secchia	5.872	0,11%	5.872,00
Comune di Fanano	928	0,02%	928,00
Comune di Finale Emilia	35.088	0,66%	35.088,00
Comune di Fiorano Modenese	20.640	0,39%	20.640,00
Comune di Fiumalbo	128	0,00%	128,00
Comune di Formigine	116.512	2,19%	116.512,00
Comune di Frassinoro	1.248	0,02%	1.248,00
Comune di Guiglia	1.920	0,04%	1.920,00
Comune di Lama Mocogno	1.872	0,04%	1.872,00
Comune di Maranello	43.312	0,82%	43.312,00
Comune di Marano sul Panaro	2.832	0,05%	2.832,00
Comune di Medolla	12.944	0,24%	12.944,00
Comune di Mirandola	67.744	1,28%	67.744,00
Comune di Montecreto	288	0,01%	288,00
Comune di Montefiorino	1.136	0,02%	1.136,00
Comune di Montese	1.408	0,03%	1.408,00
Comune di Nonantola	400	0,01%	400,00
Comune di Novi di Modena	11.648	0,22%	11.648,00
Comune di Palagano	1.168	0,02%	1.168,00
Comune di Pavullo nel Frignano	37.552	0,71%	37.552,00
Comune di Pievepelago	864	0,02%	864,00

Comune di Polinago	592	0,01%	592,00
Comune di Prignano sulla Secchia	1.824	0,03%	1.824,00
Comune di Ravarino	3.696	0,07%	3.696,00
Comune di Riolunato	208	0,00%	208,00
Comune di San Cesario sul Panaro	4.768	0,09%	4.768,00
Comune di San Felice sul Panaro	14.992	0,28%	14.992,00
Comune di San Possidonio	1.856	0,04%	1.856,00
Comune di San Prospero	5.408	0,10%	5.408,00
Comune di Sassuolo	254.928	4,80%	254.928,00
Comune di Savignano sul Panaro	7.504	0,14%	7.504,00
Comune di Serramazzoni	8.608	0,16%	8.608,00
Comune di Sestola	1.424	0,03%	1.424,00
Comune di Soliera	21.520	0,41%	21.520,00
Comune di Spilamberto	21.216	0,40%	21.216,00
Comune di Vignola	45.248	0,85%	45.248,00
Comune di Zocca	1.696	0,03%	1.696,00
Total	5.312.848	100,00%	5.312.848,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
19.558	91.746	66.104	55.061	61.303

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
29.558.917	28.572.046	28.597.280	28.909.414

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	12	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	771.697
Numero amministratori	1	Compensi amministratori	34.923
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	17.000
di cui nominati dall'Ente	5		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	29.558.917	28.572.046	28.597.280
di cui contributi in c/esercizio	28.096.056	27.019.122	26.781.183
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	29.542.883	28.480.617	28.536.137
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.034	91.429	61.143
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	54.235	10.619	16.109
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	40.870	-	-
Risultato prima delle imposte	111.139	102.048	77.252
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	45.035	46.987	15.949
23) Utile (perdita) dell'esercizio	66.104	55.061	61.303

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0

B) IMMOBILIZZAZIONI	19.949.004	19.725.135	18.907.454
C) ATTIVO CIRCOLANTE	18.570.687	20.099.152	16.912.044
D) RATEI E RISCONTI	16.363	2.880	2.930
TOTALE ATTIVO	38.536.054	39.827.167	35.822.428

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	19.279.654	19.334.715	19.396.019
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.702.576	2.085.577	2.188.562
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	545.296	470.055	511.288
D) DEBITI	9.873.675	11.215.228	7.364.904
E) RATEI E RISCONTI	7.134.853	6.721.592	6.361.655
TOTALE PASSIVO	38.536.054	39.827.167	35.822.428

Analisi della partecipazione e azioni previste

L’Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata “aMo” s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. L’Agenzia, inizialmente istituita fra l’amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni (cui il Comune di Modena ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14 dicembre 2000), è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003 (la trasformazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 118 del 16 dicembre 2002).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall’art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità «l’adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l’amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

Come già esposto nell’ambito del provvedimento di revisione straordinaria adottato da questo Ente con deliberazione consiliare n. 31 del 6 aprile 2017, si ribadisce che la società è controllata dal Comune di Modena in quanto l’Ente, che detiene il 45% delle azioni di aMo, esercita un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c.. Diversamente da quanto si legge nella deliberazione n. 130 dell’8 novembre 2018 che la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti ha reso in merito al citato

provvedimento ex art. 24 TUSP adottato dal Comune di Modena, questo Ente non ha mai affermato che aMo non fosse qualificabile quale “società a controllo pubblico”, ma ha anzi affermato il proprio controllo solitario sulla società

La partecipazione del Comune di Modena alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali⁶⁶, pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente⁶⁷ (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di “stretta necessità” richiesta dal comma 1° dell’art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- la stessa possibilità di procedere all’analisi della sostenibilità economico-finanziaria della società richiesta (per come specificato in premessa) dall’art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all’Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società⁶⁸.

Quanto all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l’amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell’esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, in applicazione dell’art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; posto che il numero medio dei dipendenti nel 2017 è pari a 12 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ai 500.000 euro e non ha realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio;

⁶⁶ La conformità fra la normativa della Regione Emilia Romagna e quella statale in materia di forma giuridica e organizzazione degli enti di governo d’ambito (società di capitali) esercenti funzioni amministrative relative all’organizzazione del trasporto pubblico locale e, ancor più specificamente, di obbligatoria adesione degli Enti Locali alle predette società, è già stata positivamente vagliata da Corte conti-sez. contr. Emilia Romagna, 16 settembre 2015, n. 128.

⁶⁷ Come stabilito da Corte conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all’analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°, lett. a).

⁶⁸ Sul punto la Corte conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l’ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale».

- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. Circa una tale necessità, ferma l'adozione delle misure (su cui *infra*) che impattano su tali voci di spesa in virtù della generale finalità di contenimento dei costi e buon andamento, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP;
- l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, è stata implementata mediante una delle modalità indicate dal Patto per il Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2018-2020 sottoscritto nel dicembre 2017 dagli attori delTPL in ambito regionale⁶⁹. In particolare, data l'esigenza (non certo deteriore) di preservare e valorizzare il patrimonio della società (cospicuo, se raffrontato con quello dell'altra agenzia che dovrebbe partecipare alla fusione⁷⁰) e dunque la partecipazione azionaria nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, nonché di attendere la stabilizzazione del quadro programmatico e così evitare di procedere a riassetti societari che si potrebbero rivelare superflui e (sicuramente) dispendiosi⁷¹, si è proceduto «attraverso un percorso temporaneo di attuazione basato su strumenti quali le Convenzioni ex art.30 D.lgs. 267/2000 al fine di consentire le procedure di gara nei tempi previsti, quale esito inevitabile del processo di riorganizzazione previsto dall'ordinamento» (seguendo una modalità, come detto, prevista dal citato Patto per il TPL) ed è stata pertanto conclusa nel luglio 2018 una convenzione fra le due agenzie di Modena e Reggio Emilia. Mediante tale strumento contrattuale è stata prevista una cooperazione fra le due società in merito a programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto dell'ambito sovra-bacinale Secchia-Panaro, integrati tra loro e con la mobilità privata; analisi, impostazione, predisposizione degli atti e della gestione delle procedure di gara per l'affidamento dell'esercizio dei servizi nell'ambito omogeneo sovra-bacinale Secchia-Panaro, valutando le possibilità/convenienze di procedere alla suddivisione in lotti nel rispetto degli indirizzi regionali; controllo dell'attuazione dei Contratti di Servizio; altre funzioni assegnate in materia specifica dai singoli Enti Locali Soci nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti; aspetti gestionali e amministrativi relativi al proprio funzionamento, compresa la prosecuzione e stabilizzazione degli accordi di collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction omogenee nei due bacini provinciali». Le parti di tale convenzione hanno poi

⁶⁹ Il cui testo definitivo è consultabile alla pagina <https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/autobus-e-mobilita-urbana/doc/patto-per-il-trasporto-pubblico-regionale-e-locale-per-il-triennio-2018-2020>.

⁷⁰ Basti a tal fine considerare solamente che aMo ha iscritto al bilancio 2017 attività per circa 35,8 milioni di euro, mentre l'Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia ha registrato un attivo (nel medesimo esercizio) di circa 14,2 milioni di euro.

⁷¹ Si consideri infatti che nel febbraio 2017 la Regione aveva preso in considerazione pure l'ipotesi di creare un'unica agenzia regionale (come risulta dal comunicato consultabile alla pagina http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/ricerca-comunicati/@/comunicato_ricerca_dettaglio_view?codComunicato=77627); ipotesi che non è tuttora possibile escludere del tutto sino a quando non verrà cristallizzata nell'ambito di un atto normativo regionale la decisione di procedere in un senso ben delineato.

assunto l'impegno a mantenere improntati al contenimento dei costi (attraverso la realizzazione di risparmi e/o vantaggi derivanti da economie di scala) i rapporti finanziari per la cooperazione tra le due società e le conseguenti reciproche obbligazioni, a perseguire una gestione integrata delle risorse umane, una omogeneizzazione e standardizzazione dei relativi costi di funzionamento e ad adottare politiche di bilancio convergenti, allo scopo di rendere attuabile (compatibilmente con la volontà dei rispettivi Enti soci e alla luce degli approfondimenti che le agenzie si sono obbligate a svolgere) la fusione tra le due società nell'arco della durata (tre anni) della convenzione.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

Azioni intraprese

Come esposto nell'ambito del provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 11 gennaio 2017 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di «società a controllo pubblico» dal predetto Testo Unico; mentre il Comune ha sollecitato la società (già con lettera prot. n. 164157 del 10 novembre 2016) a dare piena attuazione agli obblighi e alle disposizioni del medesimo TUSP.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5°, TUSP, quanto al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto:

- con lettera prot. n. 25482 del 17 febbraio 2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala il divieto di acquisire partecipazioni in altre società se non previa autorizzazione del Comune di Modena;
- ad avviare un percorso congiunto con la società al fine di individuare eventuali margini di riduzione dei costi di funzionamento, al cui esito sono stati assegnati alla società obiettivi ex art. 19, comma 5°, TUSP, per mezzo della deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25 ottobre 2017⁷².

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi come sopra assegnati sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 settembre 2018⁷³. Per quanto concerne specificamente gli obiettivi inerenti ai costi di funzionamento della società, nonché l'efficienza ed economicità della gestione della stessa, si sottolinea che:

⁷² Recepita dalla società con determina dell'Amministratore Unico in data 22 febbraio 2018 e pubblicata, unitamente alla predetta delibera dell'organo amministrativo, sui siti istituzionali del Comune di Modena e della società.

⁷³ Pubblicata all'indirizzo https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/all-b-dc_59_2018.

- il bilancio dell'esercizio 2017 si chiude con un utile (di circa 61.302,84 euro) in linea con la media degli ultimi anni e superiore al pareggio di bilancio assegnato quale obiettivo;
- la società non ha proceduto alla costituzione o all'acquisizione di partecipazioni in altre società;
- aMo si è conformata alle disposizioni contenute nel TUSP e ha a tal fine: (i) nominato un revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 (con deliberazione assembleare del 17 luglio 2017); (ii) redatto una relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4°, TUSP, nell'ambito della quale sono state compiute le valutazioni sugli strumenti di governo societario indicati alle lettere da a) a d) dell'art. 6, comma 3°, TUSP; (iii) predisposto un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale a norma dell'art. 6, comma 2°, TUSP;
- la società ha dato altresì attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alla luce delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017;
- nell'esercizio 2017 sono state ridotte le seguenti voci di costo: (i) personale, in ragione dell'11,5% rispetto al 2016 (per un valore assoluto pari a circa 100.225 euro); (ii) contratti assicurativi, in misura pari al 6,5% su base 2016 (per un risparmio di euro 2.153,61); (iii) utenze elettriche, per complessivi euro 16.650 a fronte dei 18.000 euro del 2016 (con una riduzione percentuale pari al 7,5%);
- il numero dei dipendenti è rimasto invariato nei due esercizi 2016 e 2017, mentre la voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31 dicembre 2017 ha subito un aumento maggiore dell'incremento registrato del “Valore della produzione” (voce A del Conto Economico), ciò anche a causa di un aumento degli ammortamenti (qualora l'importo degli ammortamenti fosse rimasto invariato rispetto all'esercizio 2016, il totale dei costi della produzione registrato a bilancio 2017 sarebbe infatti risultato inferiore dello 0,23% rispetto a quello relativo al 2016).

Sempre nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento, si specifica che nell'esercizio 2017 la società ha consolidato la collaborazione (instaurata a partire dal 2015) con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'indagine di customer satisfaction nei due bacini e per l'analisi sui servizi di confine della sponda del Secchia.

Nel medesimo contesto, è stato confermato l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

Per l'esercizio 2018 sono stati assegnati obiettivi aventi finalità del tutto analoghe a quelli sopra esposti mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 del Comune di Modena (approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2018)⁷⁴, fra i quali si segnalano: (i) mantenimento del pareggio di bilancio; (ii) invarianza rispetto all'esercizio 2017 del numero di dipendenti (salvo apposita autorizzazione ad assumere da parte del socio di controllo), del costo per il personale (salvi incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di

⁷⁴ Recepita dalla società con determinazione dell'Amministratore Unico in data 29 maggio 2018 e pubblicata, unitamente alla predetta delibera dell'organo amministrativo, sui siti istituzionali del Comune di Modena e della società.

norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro) e della voce B del conto economico “Totale costi della produzione” (salvo la possibilità di un incremento della stessa in misura proporzionale all’eventuale aumento durevole del Totale Valore della Produzione, voce A del conto economico); (iii) riduzione dei compensi dell’organo di controllo (in occasione della nomina del nuovo collegio sindacale) nell’ordine del 12% rispetto all’esercizio 2017, in considerazione dell’(avvenuto) affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore esterno alla società; (iv) ulteriore riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 20% rispetto all’esercizio 2017 e riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto all’esercizio 2017 (questo, quale risultato previsto in conseguenza della dematerializzazione dei processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture).

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese⁷⁵, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena in quanto amministrazione pubblica controllante.

Anche per l’esercizio 2018, alla società è stato assegnato l’obiettivo di non procedere alla costituzione o all’acquisto di partecipazioni in società già costituite se non previa autorizzazione del Comune di Modena (il quale, ovviamente, dovrà in tal caso deliberare con il procedimento a tal fine previsto dal TUSP).

⁷⁵ Si rammenta che con comunicazione in data 2 marzo 2017 (in risposta alla relativa richiesta del Comune di Modena inviata con lettera prot. n. 15963 del 2 febbraio 2017) la società ha confermato di non possedere partecipazioni societarie e che per l’esercizio 2017 è stato rispettato l’obiettivo di non acquisire partecipazioni e/o di non costituire società.

4. Farmacie Comunali di Modena s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via del Giglio, 21 - 41123 - Modena
Partita IVA	02747060362
Data di costituzione	05/10/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2061
Quota del Comune di Modena	33,40%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Modena. Può inoltre gestire le farmacie di cui sono titolari altri Comuni soci, come le farmacie di cui sono titolari altri soggetti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme disciplinanti il servizio farmaceutico.

Nella gestione delle farmacie la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie ed erogare ogni prestazione o servizio consentito (ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali). La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, l'attività di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza nonché di imprese, persone giuridiche ed altri enti, anche pubblici ed anche non personificati, operanti nel settore sanitario. La società può inoltre svolgere nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, anche fuori dal territorio comunale, verso altri soggetti, l'attività della vendita all'ingrosso di tutti i prodotti normalmente presenti nelle farmacie, oltre all'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori di produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria, di cosmetici e di medicinali omeopatici.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	4.175	33,40%	6.680.000,00
Finube s.p.a.	7.950	63,60%	12.720.000,00
Azionariato diffuso	375	3,00%	600.000,00
Totale	12.500	100,00%	20.000.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
1.171.583	1.180.672	1.174.403	1.125.581	1.056.929

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
20.882.029	20.979.562	20.282.274	20.714.622

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	74	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	3.426.107
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	114.734
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	23.773
di cui nominati dall'Ente	2		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	20.882.029	20.979.562	20.282.274
di cui contributi in c/esercizio	0	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	19.244.444	19.365.951	18.827.069
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.637.585	1.613.611	1.455.205
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	78.944	59.230	46.959
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	27.874	-	-

Risultato prima delle imposte	1.744.403	1.672.841	1.502.164
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	570.000	547.260	445.235
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.174.403	1.125.581	1.056.929

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	26.670.454	25.563.466	24.684.404
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.751.038	6.476.527	6.897.103
D) RATEI E RISCONTI	41.422	46.213	51.569
TOTALE ATTIVO	31.462.914	32.086.206	31.633.076

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	26.939.164	26.952.245	26.946.674
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	70.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	562.697	517.163	423.096
D) DEBITI	3.961.053	4.616.798	4.189.977
E) RATEI E RISCONTI	0	0	3.329
TOTALE PASSIVO	31.462.914	32.086.206	31.633.076

Analisi della partecipazione e azioni previste

Con deliberazione n. 119 del 1° ottobre 2001 il Consiglio Comunale di Modena ha approvato la costituzione di Farmacie Comunali di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "FCM"), società che ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui il Comune di Modena è titolare (pari a 14, alla data di riferimento della presente relazione) in conformità a quanto previsto dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, FCM è soggetta al controllo di Finube s.p.a. a norma dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), c.c., mentre il Comune di Modena detiene partecipazioni per il 33,40% del capitale della società, a fronte della vendita di n. 2.186 azioni (pari al 17,488% del

capitale sociale) autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18 giugno 2015 e perfezionatasi a seguito di procedimento a evidenza pubblica in data 3 novembre 2015.

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inherente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141). In senso ancor più netto e dirimente (per quanto qui d'interesse), si veda la deliberazione n. 13 dell'8 novembre 2018 della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti resa all'esito dell'esame del provvedimento *ex art.* 24 adottato da questo Comune, ove è affermato (*ivi* alla p. 9 s.) che: «a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016» (in tal senso, già Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 28 febbraio 2017, n. 30).

In proposito, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente a consentire il controllo *ex art.* 2359 c.c. in capo all'Ente socio, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. A tal riguardo, si consideri che la società:

- i. gestisce una farmacia aperta 24 ore su 24 e ben due farmacie aperte 7 giorni su 7 dalle ore 8.30 alle 20.00, consentendo così un approvvigionamento di farmaci tanto nelle ore notturne quanto nei festivi, e non applica al servizio notturno alcun diritto addizionale (maggiorazione sul prezzo dei farmaci) a differenza di altre realtà;
- ii. garantisce all'utenza il reperimento dei farmaci eventualmente mancanti presso una sede entro le 24 ore successive alla richiesta;
- iii. cura iniziative sull'educazione sanitaria e sull'uso corretto dei farmaci. Di rilievo, nell'esercizio 2017, quelle assunte in occasione delle giornate del diabete, l'iniziativa "Notti Sicure" per l'educazione al consumo di alcolici, l'adesione al progetto "Farmaco Amico" per la realizzazione di un sistema di raccolta separata di farmaci inutilizzati, ma non ancora scaduti, per un loro riutilizzo a favore di enti no-profit che operano in progetti locali;
- iv. persegue una politica di contenimento del prezzo dei prodotti parafarmaceutici e di quelli di automedicazione, in virtù della quale nel 2017 sono stati praticati sconti per euro 514.000 circa;

- v. incentiva specifici servizi a cittadini, quali la prenotazione dei servizi sanitari. In merito, si segnala che alla fine del 2017 è stato sottoscritto con la Cooperativa Gulliver di Modena un protocollo d'intesa per l'utilizzo di infermieri e fisioterapisti in farmacia a richiesta del cliente (ovviamente, in conformità alla normativa sui servizi in farmacia).

Sempre sul tema, si sottolinea inoltre che la partecipazione del Comune al capitale della società è condizione necessaria al fine di nominare il Presidente della società a norma dell'art. 2449 del codice civile, il che consente altresì al Comune (seppure in via mediata, per il tramite del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione) di esprimere il proprio gradimento rispetto all'acquisto da parte di qualsiasi soggetto di una quota «superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 40% e 45% del capitale sociale», tenuto conto delle «esigenze di corretto e trasparente espletamento del servizio pubblico» e dei «requisiti di onorabilità e professionalità del potenziale acquirente» (come stabilito dall'art. 10 dello statuto).

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4 TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2449 c.c. e riceve un compenso annuo di euro 25.000 (risultante da una progressiva riduzione del 34% rispetto ai compensi erogati sino al 2011), mentre l'Amministratore delegato e il restante componente ricevono, rispettivamente, compensi pari a euro 45.260 (oltre ad una eventuale indennità di risultato parametrata all'utile netto di bilancio e al numero di prenotazioni CUP effettuate tramite le farmacie della società) ed euro 5.000. Posto che il numero dei dipendenti nel 2017 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da FCM;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e - nonostante FCM fornisca servizi di interesse generale (nella ricostruzione preferibile alla luce di quanto sommariamente esposto più sopra e dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, il che ha permesso anche nell'esercizio 2017 di mantenere pressoché stabili gli utili realizzati nonostante la contrazione del fatturato (unita all'incremento dei costi della produzione, anche derivanti dall'apertura di una nuova farmacia nel corso dell'esercizio di riferimento); (ii) l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6° TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (cioè, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma

16°, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017);

- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FCM ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro affatto omogenei.

Dai dati sopra esposti emerge dunque chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario, così dimostrando, per un verso, l'efficienza della forma di gestione del servizio pubblico che è stata prescelta (società mista a prevalenza privata) e, d'altro canto, l'indispensabilità della partecipazione. Con ciò, in particolare, confermando la scelta compiuta dal Consiglio comunale di Modena, con la deliberazione n. 119 del 1° ottobre 2001 (mediante la quale è stata approvata la costituzione di FCM s.p.a. e da cui sono tratte le espressioni fra virgolette che seguono), nell'ambito della quale si è ritenuto che la costituzione di una società «potrà permettere una serie di vantaggi così riassumibili: - miglioramento del profilo manageriale in termini di efficienza e di competitività; - miglioramento dell'immagine verso l'esterno; - soddisfazione delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico», atteso che «nell'attuale situazione del mercato farmaceutico ed in relazione alla situazione normativa e organizzativa, si ritiene opportuno proporre nuove forme di gestione manageriali delle farmacie pubbliche in grado di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi prefissati, prevedendo peraltro una trasformazione della forma gestionale che non modifichi radicalmente quella attuale». Basti unicamente chiosare a questo punto che i livelli di efficienza così prefigurati possono ben dirsi ampiamente raggiunti, anche solo considerando che, sin dalla sua costituzione, la società ha sempre distribuito dividendi (euro 85 ad azione, per gli esercizi 2016 e 2017, con un'entrata relativa a quest'ultimo esercizio pari a euro 354.875 per il Comune di Modena).

Attesa l'insussistenza di vincoli normativi che impongano al Comune di mantenere la quota di maggioranza nel capitale della società di gestione delle farmacie, e posto che una partecipazione (seppur minoritaria) al capitale di FCM avrebbe comunque consentito al Comune di esercitare i poteri di indirizzo più sopra specificati, il Consiglio Comunale di Modena ha poi autorizzato (con deliberazione n. 56 del 18 giugno 2015) la riduzione della quota di partecipazione del Comune di Modena in FCM - e le modifiche allo statuto sociale che si rendevano allo scopo necessarie - al fine di poter incamerare il corrispettivo derivante dalla vendita delle azioni (pari euro 6.900.000).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Dalla sopra menzionata operazione di vendita delle azioni (perfezionata nel novembre 2015) è già conseguita una razionalizzazione della partecipazione del Comune, posto che l'Ente ha potuto realizzare un'entrata pari a euro 6.900.000 mantenendo la partecipazione in una misura sufficiente a garantire l'accesso al servizio così come declinato nell'art.4 del TUSP.

Si rammenta che con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017 il Comune di Modena ha assegnato alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, anche al fine di perseguire la «efficiente gestione delle

partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, comma 16°, TUSP.

Fra i risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi come sopra assegnati⁷⁶, si segnala:

- il raggiungimento dell'obiettivo previsto (14 milioni di euro) di ricavi per vendite e prestazioni dirette;
- la realizzazione di un poliambulatorio per medicina di gruppo nelle vicinanze della farmacia Villaggio Giardino, con un costo inferiore ai 140.000 euro;
- la mancata previsione di emolumenti di fine mandato ai dirigenti (mentre, come detto più sopra, l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione era già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6° TUSP).

Per l'esercizio 2018 sono stati assegnati obiettivi aventi finalità del tutto analoghe a quelli sopra esposti mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 del Comune di Modena (approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2018)⁷⁷, fra i quali si segnalano: (i) conseguimento di un risultato di esercizio prima delle imposte pari ad almeno euro 1.597.000; (ii) ristrutturazione della sede della Farmacia del Pozzo ad un costo non superiore a euro 200.000.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

⁷⁶ Tutti esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 settembre 2018, pubblicata all'indirizzo https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/all-b-dc_59_2018.

⁷⁷ Pubblicati all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/report-obiettivi-2018>.

5. ModenaFiere s.r.l.

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Viale Virgilio, 58/B - 41123 - Modena
Partita IVA	02320040369
Data di costituzione	18/09/1995
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2070
Quota del Comune di Modena	14,61%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società opera per la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società può:

- promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici e strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. In particolare la società gestisce il quartiere fieristico di Modena;
- promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali;
- organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;
- promuovere, organizzare e gestire, sia in proprio che per conto di terzi, attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero;
- svolgere altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	14,61%	112.480,40
Fiere Internazionali di Bologna s.p.a.	51,00%	392.700,00
Amministrazione provinciale di Modena	14,61%	112.480,40
Camera di Comercio di Modena	14,61%	112.480,40
ProMo S.c.a r.l.	5,18%	39.858,82
Total	100,00%	770.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
123.590	-250.074	-380.120	3.432	3.202

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
5.349.063	5.653.713	6.234.482	5.745.753

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	9	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	602.965
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	32.200
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	4	Compensi componenti organo di controllo	9.000
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.349.063	5.653.713	6.234.482
di cui contributi in c/esercizio	307.101	235.693	9.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.759.262	5.619.433	6.163.379
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-410.199	34.280	71.103
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-36.335	-53.113	-40.056
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-3.654	-	-
Risultato prima delle imposte	-450.188	-18.833	31.047
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-70.068	-22.265	27.845
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-380.120	3.432	3.202

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	2.409.736	2.087.803	3.414.863
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.227.879	2.235.560	2.784.995
D) RATEI E RISCONTI	86.633	132.725	221.206
TOTALE ATTIVO	4.724.248	4.456.088	6.421.064

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	777.282	780.715	783.912
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	30.900	14.400	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	234.035	236.381	245.490
D) DEBITI	3.625.255	3.329.676	3.939.622
E) RATEI E RISCONTI	56.776	94.916	1.452.040
TOTALE PASSIVO	4.724.248	4.456.088	6.421.064

Analisi della partecipazione e azioni previste

ModenaFiere s.r.l. (inizialmente denominata “Modena Esposizioni”) è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. e ProMo soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese.

Dapprima con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, e in seguito con atti assunti in coerenza con gli indirizzi espressi nella medesima, il plesso fieristico di proprietà del Comune di Modena è stato concesso in gestione alla società sino al 31 dicembre 2028, con contestuale obbligo in capo a ModenaFiere di effettuare, con spese a proprio carico, tutti gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il funzionamento del quartiere fieristico, per l'importo complessivo, valutato in euro 350.000,00 medi annui riferiti agli anni dal 2009 al 2028 compresi.

Sempre mediante la richiamata deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, è stato autorizzato un aumento di capitale finalizzato (fra l'altro) a dare ingresso nella compagine societaria alla Provincia di Modena e alla Camera di Commercio di Modena, con l'obiettivo comune di valorizzare e sviluppare le attività fieristiche dell'allora Modena Esposizioni al fine di incrementare le

opportunità di crescita delle imprese del territorio modenese e promuovere quindi lo sviluppo dell'economia locale, ed è stato stipulato un protocollo d'intesa di durata decennale fra tutti i soci.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, ModenaFiere è società soggetta al controllo della Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. a norma dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), del codice civile, atteso che questa detiene il 51% del capitale sociale di ModenaFiere e la include nell'area di consolidamento del proprio bilancio di gruppo, mentre il Comune di Modena possiede una quota pari al 14,61% del capitale della società. La ricorrenza del controllo c.d. solitario di diritto (a norma, per l'appunto, dell'art. 2359, comma 1°, c.c.) da parte di una terza società, ancorché a sua volta partecipata da pubbliche amministrazioni, unitamente alla soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della predetta Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. (come da dichiarazione appositamente iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 2497-bis c.c.), esclude pertanto che ModenaFiere possa reputarsi «società a controllo pubblico» a norma dell'art. 2, lett. m), del TUSP (e dunque ai fini dell'applicazione delle disposizioni del predetto Testo Unico).

Al riguardo, basti rilevare che fra i soci pubblici della controllante (a quanto risulta dai relativi provvedimenti adottati a norma dell'art. 24 TUSP) non è stato concluso alcun patto parasociale al fine di assoggettare la Fiere Internazionali di Bologna al controllo *sub species* congiunto dei medesimi, nell'accezione specificata in premessa.

È poi di tutta evidenza che il protocollo (approvato con la menzionata deliberazione consiliare n. 29 del 2008) concluso fra i soci (si badi bene, diretti) di ModenaFiere, oltreché privo di quei caratteri di vincolatività necessari al fine di poterlo qualificare alla stregua di un patto parasociale (su tutti, non prevede alcun obbligo stringente di consultazione, né tantomeno di espressione unitaria di indirizzi da parte dei soci in seno alla società), nemmeno ha per oggetto l'esercizio di un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società, ovvero (anche aderendo all'interpretazione più estensiva esposta in premessa) un'influenza dominante nei confronti della medesima, atteso che prevede unicamente l'impegno dei soci: «a valutare e a mettere in atto, in seno alla società» le possibilità di sviluppo del centro fieristico modenese, definendo congiuntamente a tal fine un piano industriale; «a fare in modo che la società promuova e valorizzi» lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nel plesso modenese, coordinandosi con le altre società del gruppo BolognaFiere.

Quanto infine alla possibilità di concludere patti parasociali finalizzati al controllo “congiunto” della società ModenaFiere con tutti i soci pubblici (ovvero, anche quelli indiretti che posseggono partecipazioni della controllante), ferma restando, nei termini esposti nelle richiamate premesse, l'insussistenza di un obbligo di tal guisa e la preliminare necessità di attendere la stipula di un apposito patto fra i soci pubblici della società capogruppo⁷⁸, pare dirimente rilevare che con comunicazione in data 9 luglio 2018 (registrata al n. 105534 del protocollo del Comune di Modena) il socio di controllo Fiere Internazionali di Bologna ha così replicato alla richiesta che il socio CCIAA di Modena aveva avanzato in merito: «pur nel quadro della collaborazione che caratterizza virtuosamente l'attività di ModenaFiere, alla luce di quanto viene riferito dal socio Camera di Commercio di Modena risulta preclusa la possibilità di procedere alla formalizzazione di particolari

⁷⁸ Il che verrà eventualmente raggiunto all'esito delle iniziative che la Regione si è impegnata ad assumere a riguardo, come riportato a p. 271 della deliberazione Corte conti-se. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111, ovvero a fronte delle determinazioni che detto Ente vorrà assumere per realizzare le operazioni di aggregazione di cui *infra*. I patti fra i soci della controllante costituiscono con tutta evidenza un presupposto indefettibile al fine di poter assumere impegni con soggetti per i quali le partecipazioni detenute da BolognaFiere nella controllata ModenaFiere non avrebbero altrimenti alcuna rilevanza ex art. 2, lett. g) del TUSP.

vincoli legali, statutari o di accordi parasociali tra i soci di ModenaFiere, proprio al fine di evitare quelle pericolose incomprensioni che tali accordi potrebbero rafforzare», il tutto, in quanto sarebbe da escludere «che la proprietà e la governance della società ModenaFiere s.r.l. possano essere riconducibili alla fattispecie del controllo pubblico».

Con riguardo, invece, alle attività svolte dalla società (da riguardarsi sotto l’angolo prospettico, sopra evidenziato, della necessità della partecipazione societaria), si specifica infine che nel 2017 sono stati svolti 21 eventi che a vario titolo interessano i temi della promozione e sviluppo locale e in numero pari sono previsti per il 2018.

Da una ricerca che la società ha commissionato (nell’esercizio 2017) all’Università di Modena e Reggio Emilia per valutare le ricadute economiche sulla comunità locale realizzate dall’attività fieristica e congressuale, risulta che l’indotto economico dei due circuiti di spesa caratteristici (spesa per servizi all’espositore e spesa diretta per servizi ai visitatori) è pari a circa 30 milioni di euro. Oltre all’immediato ritorno economico, il territorio gode (ovviamente) anche della indiretta promozione turistica generata da campagne di comunicazione e di stampa realizzate per le singole manifestazioni.

Passando ai presupposti previsti per il mantenimento della partecipazione, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in «società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici» è espressamente consentita dall’art. 4, comma 7°, TUSP. Tale previsione normativa, se da un lato vale certamente a ricoprendere dette attività nel novero di quelle per cui l’Ente Locale è legittimato a detenere partecipazioni, dall’altro ne caratterizza la coerenza rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente sino al punto, parrebbe, di non richiedere alcuna valutazione di “stretta necessità” a norma del comma 1° dell’art. 4 del TUSP, attesa la collocazione sistematica e il carattere (palesemente) derogatorio della richiamata disposizione di cui al comma 7° (laddove, per l’appunto, recita testualmente che «sono altresì ammesse» le partecipazioni in società fieristiche).

Ad ogni buon conto, quanto al rispetto del vincolo di scopo appena richiamato, si precisa che le attività svolte dalla società rientrano nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio che gli artt. 3 e 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuiscono ai Comuni quale loro funzione fondamentale, mentre con riguardo alle ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione (che vanno dunque a comporre quella “stretta necessità” di cui all’art. 4, comma 1°, TUSP), si rinvia al provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 aprile 2017, laddove è esposto, in particolare, che la partecipazione in una società per la gestione del servizio fieristico fosse il mezzo più efficiente per valorizzare e incrementare i vantaggi indotti sul sistema imprenditoriale cittadino e provinciale e, conseguentemente, sull’occupazione, anche in considerazione del ruolo di raccordo con la gestione e programmazione degli altri plessi fieristici regionali che l’allora Ente Fiere Internazionali di Bologna avrebbe svolto in ragione della presenza nella compagnie societarie, nonché in ragione della possibilità di valutare (in virtù del sopra menzionato protocollo) unitamente agli altri soci le iniziative rivolte alla promozione e allo sviluppo del centro fieristico, con ricadute in termini di internazionalizzazione e di benefici per il territorio e il comprensorio industriale ed economico modenese.

Con riferimento all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, la maggioranza dei quali (compreso l'Amministratore Delegato) è nominata dal socio Fiere Internazionali di Bologna s.p.a., mentre il Presidente e il restante componente sono nominati di comune accordo fra i soci di minoranza, in virtù di quanto stabilito all'art. 6 del protocollo d'intesa sopra menzionato. Posta l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2° e 3°, del Testo Unico (in virtù delle ragioni di cui sopra) la composizione dell'organo amministrativo è rimasta invariata anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 20 dicembre 2017 (cui si è dato seguito in attuazione delle modifiche statutarie introdotte dall'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2017) e non è parimenti stata trasmessa la relativa deliberazione assembleare con le modalità indicate nelle richiamate disposizioni. Per ciascuno dei consiglieri nominati sino al 20 dicembre 2017 è stata deliberata l'erogazione di un gettone di presenza pari a euro 300,00 e, solamente per il Presidente e l'Amministratore Delegato, di un compenso annuo rispettivamente pari a euro 15.000 ed euro 10.000. In occasione del predetto rinnovo sono stati mantenuti inalterati i compensi nelle misure anzidette ad eccezione di quelli previsti per l'Amministratore Delegato, che non è stato designato (ed è stata in sua vece conferita la carica di direttore generale a uno degli amministratori, attribuendo per tale carica un compenso di euro 10.000). Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2017 è pari a 9 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e, ancorché il parametro di cui alla lettera e) dell'art. 20 TUSP non risulti attualmente applicabile in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 12-*quater* del medesimo Testo Unico, non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) nel corso del 2016 la società ha posto in essere azioni volte al contenimento dei costi diretti degli eventi e dei costi di struttura, nonché una revisione delle procedure di acquisto (ora programmate a cadenza trimestrale), che hanno garantito un effettivo risparmio e, conseguentemente, un risultato di sostanziale pareggio tanto in quell'esercizio 2016 quanto nel 2017; (ii) l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6° TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (cioè, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. 25484 del 17 febbraio 2017);
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ModenaFiere ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. In merito, resta ovviamente salva l'ipotesi che la Regione - nell'esercizio delle funzioni «di programmazione e di pianificazione, nonché adozione dei relativi piani e programmi di intervento» in materia di fiere, a essa attribuite dalla l.r. Emilia-Romagna, 30 luglio 2015, n. 13 - decida di aggregare le società fieristiche attualmente operanti sul territorio regionale, implementando le misure di razionalizzazione dettate nell'ambito del proprio provvedimento ex art. 24 TUSP (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 2017), ove è per l'appunto riportato che «(è) confermata la scelta di dismettere la partecipazione in Piacenza Expo S.p.a., specialmente nell'ottica della non necessità di essa,

visto anche più ampio ridisegno dell'assetto industriale e societario del sistema fieristico regionale, incentrato sull'integrazione dei poli di Parma, Bologna e Rimini»; ovvero intenda «perseguire l'obiettivo di realizzare un unico soggetto societario sul territorio regionale in cui aggregare tutte le tre realtà presenti che si intendono mantenere, in modo da migliorare le politiche di promozione e valorizzazione imprenditoriale della Regione Emilia-Romagna» (come riportato alla p. 111 del Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 25 giugno 2018). Non si può in ogni caso non rilevare che una tale integrazione, o meglio un tale coordinamento in merito alle attività di ModenaFiere, avviene già in parte mediante l'elaborazione di piani industriali condivisi dalla controllante Fiere Internazionali di Bologna s.p.a.

Quanto all'andamento economico della società, si precisa inoltre che le perdite registrate negli esercizi 2014 e 2015 (sommate a quelle portate a nuovo dall'esercizio 2009) sono state assorbite mediante l'utilizzo delle riserve presenti a bilancio e la riduzione del capitale sociale, approvata con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società del 25 luglio 2016, in una misura reputata adeguata alle esigenze della società. In tale occasione, il piano industriale della società (sino al 2020) è stato appositamente emendato al fine di prevedere specifiche azioni che hanno consentito di realizzare un risultato di sostanziale pareggio tanto nell'esercizio 2016 quanto in quello chiuso al 31 dicembre 2017, così riportando la società in una situazione di equilibrio economico.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si ribadisce la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Come già esposto nell'ambito del provvedimento adottato a norma dell'art. 24 TUSP (e sopra ribadito) il piano industriale 2016-2020 è stato emendato con azioni (già implementate) finalizzate a ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, e quindi a conseguire la massima efficienza gestionale possibile e il sostanziale equilibrio di bilancio, quali in particolare: (i) ottimizzazione delle procedure e di revisione delle modalità di acquisto finalizzate ad un risparmio di costi e ad una maggiore efficienza gestionale volta a contenere sia i costi di struttura che i costi diretti degli eventi; (ii) gestione diretta della commercializzazione degli spazi espositivi di alcune manifestazioni dirette; (iii) gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori sia per le fiere dirette che per le fiere indirette; (iv) sviluppo, seppur graduale, del fatturato delle manifestazioni i cui marchi sono stati acquisiti negli ultimi anni; (v) riorganizzazione dell'attività di ristorazione bar e banqueting, dopo il primo anno di gestione e ricognizione dell'attività.

Si rammenta poi che con lettera prot. 25484 del 17 febbraio 2017 il Comune di Modena ha inoltre assegnato alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, anche al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, comma 16°, TUSP.

Fra i risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi come sopra assegnati⁷⁹, si segnala:

- la realizzazione di un risultato prima delle imposte di euro 31.047, superiore alla soglia di euro 20.000 assegnata;
- un risparmio dell'ordine del 3% (rispetto all'esercizio 2016) realizzato in virtù delle azioni di efficientamento implementate con riferimento al contenimento dei costi diretti degli eventi, dei costi di struttura e alla revisione delle procedure di acquisto;
- un incremento del 15% del fatturato dei servizi diretti (rispetto al 2016) dovuto alla gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori tramite personale interno;
- la mancata previsione di emolumenti di fine mandato ai dirigenti (mentre, come detto più sopra, l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione era già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6° TUSP).

Per l'esercizio 2018 sono stati assegnati obiettivi aventi finalità del tutto analoghe a quelli sopra esposti mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 del Comune di Modena (approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2018)⁸⁰, fra i quali si segnalano: (i) realizzazione di un risultato di esercizio non negativo; (ii) revisione delle programmazioni pubblicitarie delle manifestazioni a gestione diretta, nonché delle procedure per gli acquisti dei servizi e dei materiali, al fine di ottimizzarne i costi e realizzare risparmi rispetto all'esercizio precedente.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, atteso che ModenaFiere non è qualificabile quale «società a controllo pubblico» ex art. 2, lett. m) del medesimo Testo Unico, in virtù di quanto sopra esposto (anche in premessa).

⁷⁹ Tutti esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 settembre 2018, pubblicata all'indirizzo https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/all-b-dc_59_2018.

⁸⁰ Pubblicati all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/report-obiettivi-2018>.

6. SETA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	02201090368
Data di costituzione (di Atcm s.p.a.)	01/01/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	11,05%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	5.521.867	11,05%	1.546.122,76
Amministrazione provinciale di Modena	3.558.536	7,12%	996.390,08
Comune di Bastiglia	3.179	0,01%	890,12
Comune di Bomporto	27.512	0,06%	7.703,36
Comune di Campogalliano	1.216	0,00%	340,48
Comune di Camposanto	6.050	0,01%	1.694,00
Comune di Carpi	1.178.869	2,36%	330.083,32
Comune di Castelfranco Emilia	154.968	0,31%	43.391,04
Comune di Castelnuovo Rangone	22.395	0,05%	6.270,60
Comune di Castelvetro di Modena	26.517	0,05%	7.424,76

Comune di Cavezzo	12.050	0,02%	3.374,00
Comune di Concordia sulla Secchia	13.560	0,03%	3.796,80
Comune di Fanano	2.135	0,00%	597,80
Comune di Finale Emilia	81.049	0,16%	22.693,72
Comune di Fiorano Modenese	47.660	0,10%	13.344,80
Comune di Fiumalbo	270	0,00%	75,60
Comune di Formigine	269.087	0,54%	75.344,36
Comune di Frassinoro	2.897	0,01%	811,16
Comune di Guiglia	4.431	0,01%	1.240,68
Comune di Lama Mocogno	4.344	0,01%	1.216,32
Comune di Maranello	100.044	0,20%	28.012,32
Comune di Marano	6.529	0,01%	1.828,12
Comune di Medolla	29.917	0,06%	8.376,76
Comune di Mirandola	156.465	0,31%	43.810,20
Comune di Montecreto	614	0,00%	171,92
Comune di Montefiorino	3.876	0,01%	1.085,28
Comune di Montese	3.264	0,01%	913,92
Comune di Nonantola	933	0,00%	261,24
Comune di Novi di Modena	26.922	0,05%	7.538,16
Comune di Palagano	2.688	0,01%	752,64
Comune di Pavullo	86.743	0,17%	24.288,04
Comune di Pievepelago	2.014	0,00%	563,92
Comune di Polinago	1.362	0,00%	381,36
Comune di Prignano sulla Secchia	4.196	0,01%	1.174,88
Comune di Ravarino	8.529	0,02%	2.388,12
Comune di Riolunato	479	0,00%	134,12
Comune di San Cesario sul Panaro	10.995	0,02%	3.078,60
Comune di San Felice sul Panaro	34.628	0,07%	9.695,84
Comune di San Possidonio	4.295	0,01%	1.202,60
Comune di San Prospero	12.492	0,03%	3.497,76
Comune di Sassuolo	864.670	1,73%	242.107,60
Comune di Savignano	17.339	0,04%	4.854,92

Comune di Serramazzoni	19.892	0,04%	5.569,76
Comune di Sestola	3.289	0,01%	920,92
Comune di Soliera	49.722	0,10%	13.922,16
Comune di Spilamberto	48.985	0,10%	13.715,80
Comune di Vignola	104.523	0,21%	29.266,44
Comune di Zocca	3.927	0,01%	1.099,56
Comune di Piacenza	4.992.085	9,99%	1.397.783,80
TPER s.p.a.	3.325.025	6,65%	931.007,00
ACT Reggio Emilia	7.709.136	15,42%	2.158.558,08
HERM s.r.l.	21.416.074	42,84%	5.996.500,72
Totale	49.990.244	100,00%	13.997.268,32

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
84.902	546.240	5.328.615	385.707	1.468.187

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
108.875.828	105.434.048	107.686.991	107.332.289

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	1.054	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	45.688.772
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	136.236
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	31.434
di cui nominati dall'Ente	1		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	108.875.828	105.434.048	107.686.991
di cui contributi in c/esercizio	69.845.659	8.360.909	9.114.336
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	102.786.013	104.918.025	106.090.149
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.089.815	516.023	1.596.842
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-206.270	-98.025	-80.914
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	203.731	-	-
Risultato prima delle imposte	6.087.276	417.998	1.515.928
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	758.661	32.291	47.741
23) Utile (perdita) dell'esercizio	5.328.615	385.707	1.468.187

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	48.896.879	44.700.446	50.061.956
C) ATTIVO CIRCOLANTE	44.180.050	41.806.663	45.137.473
D) RATEI E RISCONTI	1.641.176	1.406.872	1.900.820
TOTALE ATTIVO	94.718.105	87.913.981	97.100.249

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	14.963.192	14.748.981	16.217.167
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.019.016	1.676.056	542.509

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	13.803.964	12.735.758	11.642.674
D) DEBITI	34.768.430	33.581.241	42.248.135
E) RATEI E RISCONTI	29.163.503	25.171.945	26.449.764
TOTALE PASSIVO	94.718.105	87.913.981	97.100.249

Analisi della partecipazione e azioni previste

Come già esposto nel provvedimento ex art. 24 TUSP (e prima ancora nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014), la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in forma abbreviata "SETA s.p.a.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM s.p.a., TEMPI s.p.a., Consorzio ACT ed AE s.p.a., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ovvero nelle tre aree in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 (per quanto concerne il Comune di Modena, con deliberazione consiliare n. 40 del 3 ottobre 2011) ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM s.p.a. nell'attuale denominazione della società.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, mentre AE s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 dicembre 2015 a conclusione del procedimento di liquidazione.

La società, a capitale pubblico di maggioranza a norma dell'art. 1.2 del relativo statuto, non è qualificabile come «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c..

In merito, si specifica che sino al 31 dicembre 2016 era in vigore fra il Comune di Modena, la Provincia di Modena, il Consorzio ACT Reggio e il Comune di Piacenza - congiuntamente, detentori del 43,571% delle azioni emesse dalla società - un patto parasociale che, oltre a non prevedere il consenso unanime per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale (come invece sarebbe richiesto alla luce di un'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 2, lett. b), secondo periodo, TUSP), non aveva per oggetto l'esercizio di un'influenza dominante nei confronti della società e, in ogni caso, richiedeva una maggioranza semplice in seno al patto per l'approvazione delle "linee guida" dei piani strategici e industriali a norma dell'art. 19 dello statuto sociale; con ciò escludendo dunque (anche ad accedere all'interpretazione più estensiva, sopra esposta nelle premesse, del controllo ex art. 2359 c.c. esercitabile in forma congiunta) quel concorso volitivo fra i soci paciscenti che è un presupposto indefettibile per far assumere a questi la posizione di co-controllante.

Risulta così chiarito che SETA non è qualificabile quale società “a controllo pubblico congiunto” (nella ricostruzione giurisprudenziale richiamata in premessa), né in virtù di un patto parasociale fra i predetti soci pubblici (i quali non possiederebbero comunque la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in seno all’assemblea ordinaria, fermo restando che il patto è scaduto), né tantomeno (in ragione di quanto diffusamente esposto in premessa e qui espressamente ribadito) sulla base della mera convergenza dei voti e/o compresenza maggioritaria di pubbliche amministrazioni al capitale della società⁸¹.

Sempre sul punto, si deve poi osservare che il socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria risulta essere TPER s.p.a., che possiede complessivamente il 47,328% del capitale della società (sia in via diretta che per il tramite di HERM s.r.l.) e che risulta essere: (i) una società quotata ai fini dell’applicazione delle disposizioni del TUSP, sulla base di quanto previsto dall’art. 26, comma 5°, del medesimo Testo Unico (come espressamente chiarito, fra le altre, da Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 marzo 2018, n. 65); (ii) il partner industriale di riferimento, ovvero il soggetto che contribuisce maggiormente all’elaborazione dei piani industriali e che quindi, unitamente alla percentuale di capitale sociale che possiede, ben può ritenersi il socio che può (quantomeno in astratto) esercitare un’influenza dominante in seno all’assemblea.

Quanto alla possibilità di concludere patti parasociali finalizzati al controllo “congiunto” di SETA con tutti i soci pubblici (ovvero, anche quelli indiretti che posseggono partecipazioni della controllante), fermo restando, nei termini esposti nelle richiamate premesse, l’insussistenza di un obbligo di tal guisa, rivestono pertanto carattere preliminare le determinazioni che la Regione Emilia-Romagna - socio di riferimento di TPER in quanto ne possiede il 46,204% delle azioni - vorrà assumere all’esito delle valutazioni in ordine al raggruppamento delle società di gestione del TPL operanti in Regione (in *holding* o con altri modelli) per creare operatori dotati di maggior capacità tecnica e finanziaria e di maggiori competenze e competitività⁸², ovvero delle iniziative che vorrà intraprendere per addivenire eventualmente alla stipula di patti parasociali con i soci delle proprie società partecipate⁸³.

Con riferimento ai vincoli posti dall’art. 4 TUSP, si specifica che l’attività svolta dalla società:

- è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l’art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;

⁸¹ Mentre si deve escludere che ricorra la fattispecie del controllo c.d. esterno di fatto (ex art. 2359, comma 1°, n. 3), c.c.) alla luce di quanto (ad avviso di questo Comune, correttamente) riportato nel parere legale trasmesso dalla società in data 21 giugno 2018 (ed acquisito al prot. n. 93413), ovvero in quanto la società ha in essere tre contratti di servizio stipulati con soggetti peraltro differenti dai soci (ovvero le agenzie per la mobilità di cui alla più sopra menzionata l.r. n. 30 del 1998 aventi funzioni nei bacini in cui opera la società) la cui singola prosecuzione, o cessazione, non rappresenta una «condizione di esistenza o di sopravvivenza dell’attività d’impresa» (come ha chiarito a tal riguardo l’ANAC nella deliberazione n. 1134 del 2018, *ivi* alla p. 12).

⁸² Come convenuto nell’ambito del Patto per il Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2018-2020 sottoscritto nel dicembre 2017 dagli attori del TPL in ambito regionale e pubblicato alla pagina <https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/autobus-e-mobilita-urbana/doc/patto-per-il-trasporto-pubblico-regionale-e-locale-per-il-triennio-2018-2020>.

⁸³ Come riportato a p. 271 della deliberazione Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111.

- è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione (recentemente) rinnovata fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.163,44, oltre a un'indennità di risultato. Attesa l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2° e 3°, del Testo Unico (in virtù delle ragioni di cui sopra) la composizione dell'organo amministrativo è rimasta invariata anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 9 luglio 2018 e sono stati mantenuti inalterati i compensi nelle misure anzidette. Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2017 è pari a 1.054 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi negli ultimi cinque esercizi presi a riferimento;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, oltre a rinviare a quanto già esposto nel provvedimento adottato da questo Comune a norma dell'art. 24 TUSP e al paragrafo rubricato "Azioni intraprese" qui di seguito, si consideri che l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6° TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (cioè, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. 25484 del 17 febbraio 2017);
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Dai dati sopra esposti emerge che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario; in particolare, a tal proposito si evidenzia che:

- con parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per euro 266.431,00 e a riserva straordinaria per euro 2.067.458,00
- con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 5 aprile 2017 è stato deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo delle riserve per euro 1.999.609,76 - portando così il capitale a euro 13.997.268,32 ed aumentando conseguentemente il valore nominale delle azioni da euro 0,24 a euro 0,28 - onde riportare il capitale della società ad un valore prossimo a quello esistente al momento della costituzione di SETA;
- nell'esercizio 2017 la società ha realizzato un utile pari a euro 1.468.187, che è stato destinato in parte a riserva legale e in parte a riserva straordinaria;
- con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 28 maggio 2018 è stato deliberato un ulteriore aumento gratuito del capitale sociale a euro 15.496.975,64 (sempre al fine di riportare il capitale della società ad un valore prossimo a quello esistente al momento della sua costituzione), mediante utilizzo di riserve e contestuale aumento del valore nominale delle azioni da euro 0,28 a euro 0,31.

Mentre si rinvia al provvedimento adottato da questo Comune ai sensi dell'art. 24 TUSP per quanto concerne le motivazioni in ordine al mantenimento della partecipazione, posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si conferma la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, atteso che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente a garantire il controllo *ex art. 2359 c.c.* in capo all'Ente, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di: (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto; (ii) nominare - di concerto con gli altri enti locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti - il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del codice civile.

Azioni intraprese

Come già evidenziato nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, della legge n. 190 del 2014 (e ribadito nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni), dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

Si rammenta poi che con lettera prot. 25484 del 17 febbraio 2017 il Comune di Modena ha inoltre assegnato alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, anche al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione

della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, comma 16°, TUSP.

Fra i risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi come sopra assegnati⁸⁴, si segnala:

- il raggiungimento di un rapporto Ricavi da traffico/corrispettivi da contratto di servizio e contributi Enti Locali pari al 47,74% al 31 dicembre 2017, superiore alla soglia assegnata del 45,8%;
- la mancata previsione di emolumenti di fine mandato ai dirigenti (mentre, come detto più sopra, l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione era già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6° TUSP).

Per l'esercizio 2018 sono stati assegnati obiettivi aventi finalità del tutto analoghe a quelli sopra esposti mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 del Comune di Modena (approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2018)⁸⁵, fra i quali si segnalano: (i) il conseguimento di un rapporto Ricavi da traffico/corrispettivi da contratto di servizio e contributi Enti Locali non inferiore al 45,35%; (ii) la realizzazione di un rapporto ex dPCM 13 marzo 2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi – Costi infrastruttura non inferiore al 31,9%.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, atteso che SETA non è qualificabile quale «società a controllo pubblico» ex art. 2, lett. m) del medesimo Testo Unico, in virtù di quanto sopra esposto (anche in premessa).

⁸⁴ Tutti esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni, adottata quale Allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 settembre 2018, pubblicata all'indirizzo https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/all-b-dc_59_2018.

⁸⁵ Pubblicati all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2018/report-obiettivi-2018>.

7. ProMo soc. cons. a r.l., in liquidazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Via Ganaceto, 134 - 41121 - Modena
Partita IVA	01804520367
Data di costituzione	27/11/1987
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	9,50%
Stato della società	In liquidazione
Anno di inizio del procedimento di liquidazione	2018

Oggetto sociale

La Società per la promozione dell'economia modenese (in forma abbreviata "ProMo") ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto.

La società ha inoltre lo scopo di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese, con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	9,50%	949.794,65
Camera di Comercio di Modena	90,00%	8.996.518,10
Amministrazione provinciale di Modena	0,50%	49.772,52
Totale	100,00%	9996085,27

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
42.857	-48.449	-107.974	-518.665	-174.989

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
228.771	188.808	215.014	210.864

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	2	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	61.200
Numero amministratori	1	Compensi amministratori	0
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	12.480
di cui nominati dall'Ente	2		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	228.771	188.808	215.014
di cui contributi in c/esercizio	27.000	22.744	32.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	352.682	712.787	390.807
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-123.911	-523.979	-175.793
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	16.564	5.314	804
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-2.000	-	-
Risultato prima delle imposte	-109.347	-518.665	-174.989
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-1.373	0	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-107.974	-518.665	-174.989

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.712.376	3.258.549	3.302.878
C) ATTIVO CIRCOLANTE	7.939.783	7.896.252	7.660.090
D) RATEI E RISCONTI	266	202	202
TOTALE ATTIVO	11.652.425	11.155.003	10.963.170

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	11.536.030	11.017.366	10.842.377
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	19.894	19.894	19.894
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	29.453	33.183	36.955
D) DEBITI	47.892	60.675	39.451
E) RATEI E RISCONTI	19.156	23.885	24.493
TOTALE PASSIVO	11.652.425	11.155.003	10.963.170

Analisi della partecipazione e azioni previste

Come riportato nella parte introduttiva del presente documento, cui si rinvia integralmente, la ProMo soc.cons. a r.l. (originariamente costituita per l'implementazione di politiche di sviluppo locale coordinate in ambito provinciale e finalizzate alla crescita qualitativa e tecnologica delle imprese) è stata posta in liquidazione mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 11 luglio 2018 (e successivamente iscritta al Registro delle Imprese il successivo 19 luglio) e, conseguentemente, è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 2473, comma 5°, c.c., il recesso esercitato dal Comune di Modena per addivenire alla dismissione della propria partecipazione nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 24, comma 4°, TUSP.

Si conferma pertanto la scelta di dismettere la partecipazione mediante messa in liquidazione e successiva estinzione della società (per come deciso dal socio di controllo della medesima), ribadendo che in data 17 settembre 2018 si è tenuta l'assemblea dei soci al fine di decidere in ordine al compenso del liquidatore e agli adempimenti correlati alla messa in liquidazione della società; a fronte di tale assemblea, sono attualmente in corso gli approfondimenti del caso in merito alle modalità con cui procedere alla liquidazione del compendio aziendale (a cui verrà dato corso seguendo le indicazioni e le direttive che vorrà impartire il socio Camera di Commercio, detenendo questi il 90% dei voti esercitabili in seno all'assemblea della società).

Oltre a non essere possibile identificare i risparmi derivanti dall'estinzione della ProMo (atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società), non è nemmeno possibile prevedere, allo stato, né quale sarà la parte di attivo residuo che spetterà al Comune di Modena a fronte del pagamento dei debiti sociali, né tantomeno le tempistiche necessarie per completare questa fase, atteso che non è ancora stato (ovviamente) redatto il primo bilancio in fase di liquidazione e che alcuni dei cespiti della società (beni immobili, marchi e partecipazioni societarie) non si presentano di facile e pronta liquidazione in considerazione della loro natura.

Resta comunque fermo che il Comune di Modena (anche in ossequio all'esortazione ricevuta con deliberazione Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 130) adotterà le opportune iniziative per addivenire a una sollecita conclusione della fase di liquidazione, compatibilmente alle modalità che verranno all'uopo definite e ai poteri concessi all'Ente in ragione dell'entità della partecipazione posseduta.

8. HERA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna
Partita IVA	4245520376
Data di costituzione	01/11/2002
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	6,5193%
Stato della società	Attiva
Società con azioni quotate	Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe);
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento);
- (c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Bologna	144.951.776	9,7313%	144.951.776,00
Con.Ami	108.554.164	7,2878%	108.554.164,00

Comune di Modena	97.107.948	6,5193%	97.107.948,00
Ravenna Holding S.p.A.	79.226.545	5,3189%	79.226.545,00
Comune di Trieste	63.069.983	4,2342%	63.069.983,00
Comune di Padova	46.126.176	3,0967%	46.126.176,00
Comune di Udine	44.134.948	2,9630%	44.134.948,00
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	24.235.320	1,6270%	24.235.320,00
Rimini Holding S.p.A.	20.385.208	1,3686%	20.385.208,00
Comune di Cesena	16.708.216	1,1217%	16.708.216,00
Altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari	93.291.562	6,2631%	93.291.562,00
Soci privati / altri soci pubblici / flottante	751.746.899	50,4684%	751.746.899,00
Totale	1.489.538.745	100,0000%	1.489.538.745,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
181.708	182.407	194.000	220.400	266.800

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
4.487.000	4.460.200	5.612.100	4.853.100

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	8.678	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	551.600
Numero amministratori	15	Compensi amministratori	878,935
di cui nominati dall'Ente	2		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	516,434
di cui nominati dall'Ente	0		

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
RICAVI	4.818.000	4.863.600	6.136.900
di cui contributi in c/esercizio	38.000	40.300	72.300
COSTI OPERATIVI	4.376.000	4.406.500	5.676.000
UTILE OPERATIVO	442.000	457.100	460.900
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	-134.000	-117.400	-101.500
ALTRI RICAVI NON OPERATIVI	0	0	0
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	308.000	339.700	359.400
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	114.000	119.300	92.600
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	194.000	220.400	266.800

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
ATTIVITA' NON CORRENTI	5.769.000	5.811.400	6.017.400
ATTIVITA' CORRENTI	2.487.000	2.473.700	2.747.400
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA	0	0	22.900
TOTALE ATTIVITA'	8.256.000	8.285.100	8.787.700

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
PATRIMONIO NETTO	2.503.000	2.562.100	2.706.000
PASSIVITA' NON CORRENTI	3.515.000	3.547.800	3.547.000
PASSIVITA' CORRENTI	2.238.000	2.175.200	2.528.800
TOTALE PASSIVITA'	5.753.000	5.723.000	6.075.800

PASSIVITA' ASSOCIAIBILI AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	0	0	5.900
TOTALE PATRIMONIO NETTOE PASSIVITA'	8.256.000	8.285.100	8.787.700

Analisi della partecipazione e azioni previste

Il Comune di Modena detiene attualmente 97.107.948 azioni ordinarie della società (pari al 6,5193% del capitale sociale), iscritte nell'apposito registro istituito al fine di beneficiare del voto maggiorato ex art. 127-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma dell'art. 6.4 dello statuto sociale; la partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune a fronte dalla liquidazione di Hsst-Mo s.p.a. (conclusa con l'approvazione, ai sensi dell'art. 2493 c.c., del bilancio finale di liquidazione depositato in data 7 agosto 2015) e conseguente assegnazione delle azioni Hera che erano state conferite nella predetta Hsst-Mo s.p.a..

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015», in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP vengono di seguito riportati in forma sintetica i dati menzionati in tali disposizioni:

- Hera s.p.a., quotata dal 26 giugno 2003 sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a., eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 15 membri, due dei quali sono designati - nell'ambito della lista con cui si presentano per la nomina da parte dell'assemblea della società - dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci pubblici e al patto parasociale di secondo livello concluso fra i soci pubblici modenesi (in particolare, uno di questi, con funzioni di vicepresidente della società, è indicato direttamente dal Comune di Modena e l'altro dall'assemblea costituita fra i soci modenesi in virtù del patto di sindacato fra essi stipulato). Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del gruppo) nel 2017 è pari a 2.914 unità, mentre i dipendenti dell'intero gruppo ammontano, nel medesimo esercizio, a 8.683 unità;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Hera;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito cospicui dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la

società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione;

- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (come succintamente esposto nel provvedimento adottato da questo Comune a norma dell'art. 24 TUSP);
- dai dati sopra esposti emerge altresì chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

9. Ervet s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Morgagni, 6 - 40122 - Bologna
Partita IVA	00569890379
Data di costituzione	15/02/1974
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	0,121%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna e nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

- attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
- gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea. Organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
- assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
- sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
- assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento;
- promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale;

- progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante (attività, questa, introdotta per opera delle modifiche statutarie apportate dall'assemblea straordinaria del 25 luglio 2018).

La società, in conformità ai principi dello statuto regionale e agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	1.630.207	98,364%	8.411.868,12
Unione Reg. Camere Commercio Emilia Rom.	12.967	0,782%	66.909,72
Provincia di Ravenna	2.500	0,151%	12.900,00
Comune di Ferrara	2.047	0,124%	10.562,52
Comune di Modena	2.000	0,121%	10.320,00
Comune di Finale Emilia	1.000	0,060%	5.160,00
Comune di Ravenna	1.000	0,060%	5.160,00
Provincia di Rimini	733	0,044%	3.782,28
Comune di Faenza	482	0,029%	2.487,12
ACER della provincia di Reggio Emilia	440	0,027%	2.270,40
ANBI Emilia Romagna	440	0,027%	2.270,40
Istituto autonomo case popolari di Parma	293	0,018%	1.511,88
Camera di commercio di Modena	293	0,018%	1.511,88
ACER della provincia di Ravenna	224	0,014%	1.155,84
ACER della provincia di Modena	224	0,014%	1.155,84
Azienda Interregionale per il fiume Po	224	0,014%	1.155,84
ACER della provincia di Ferrara	146	0,009%	753,36
Comune di Bondeno	146	0,009%	753,36
ACER della provincia di Forlì-Cesena	146	0,009%	753,36

Comune di Alseno	146	0,009%	753,36
Comune di Zibello	146	0,009%	753,36
Provincia di Forlì-Cesena	146	0,009%	753,36
Comune di Meldola	146	0,009%	753,36
CER Consorzio di bonifica	146	0,009%	753,36
Consorzio di bonifica Romagna occidentale	146	0,009%	753,36
Consorzio di bonifica Emilia centrale	146	0,009%	753,36
Comune di Forlì	117	0,007%	603,72
Amministrazione provinciale di Ferrara	93	0,006%	479,88
ACER della provincia di Rimini	74	0,005%	381,84
ACER della provincia di Piacenza	73	0,004%	376,68
Comune di Castelbolognese	73	0,004%	376,68
Azienda USL di Ferrara	73	0,004%	376,68
Azienda USL di Modena	73	0,004%	376,68
Ente gest. parchi biodiversità Emilia occ.le	73	0,004%	376,68
Az. Osp. di Bologna Policlinico Malpighi	73	0,004%	376,68
AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	71	0,004%	366,36
Totale	1.657.327	100,00%	8.551.807,32

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
1.131	59.940	105.877	33.199	78.496

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
7.569.860	8.615.126	9.659.781	8.614.922

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	84	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	4.593.081
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	40.359
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	19.700
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.061.780	9.220.281	10.924.402
di cui contributi in c/esercizio	0	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	8.962.715	8.996.447	10.636.181
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	99.065	223.834	288.221
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	54.564	603	399
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	173.690	-	-
Risultato prima delle imposte	327.319	224.437	288.620
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	221.442	191.238	210.124
23) Utile (perdita) dell'esercizio	105.877	33.199	78.496

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0

B) IMMOBILIZZAZIONI	1.694.022	1.509.185	1.366.750
C) ATTIVO CIRCOLANTE	15.556.578	14.015.354	16.585.063
D) RATEI E RISCONTI	2.905	7.013	8.198
TOTALE ATTIVO	17.253.505	15.531.552	17.960.011

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	10.558.209	10.591.413	10.669.907
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	84.626	10.580	3.760
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.146.960	1.239.644	1.285.058
D) DEBITI	5.462.935	3.027.821	5.989.927
E) RATEI E RISCONTI	775	662.094	11.359
TOTALE PASSIVO	17.253.505	15.531.552	17.960.011

Analisi della partecipazione e azioni previste

Per espressa previsione dell'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 13 maggio 1993, n. 25 (come sostituito dall'art. 23 l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 14), Ervet «rivolg[e] il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale ».

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, opera (a seguito delle leggi regionali di riordino n. 5 del 2003 e n. 26 del 2007) come società "strumentale" a servizio della Regione e degli Enti locali per la realizzazione di progetti a sostegno dello sviluppo territoriale. Essa ha poi esteso il proprio ambito di iniziative anche alla promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali e alle attività di formazione e aggiornamento professionale, sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio (a seguito della l.r. n. 14 del 2014), e infine alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante (per opera della l.r. n. 1 del 2018).

Ervet è «società *in house*» sottoposta al «controllo analogo» da parte della Regione Emilia-Romagna - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lett. o) e c) dell'art. 2 TUSP -, che ne detiene il 98,364% del capitale sociale e ha in essere con la società una convenzione che disciplina poteri e

modalità di esercizio di detto controllo secondo quanto previsto dall'art. 6, l.r. 13 maggio 1993, n. 25. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stata inoltre prevista (all'art. 18.3 dello statuto della società) la possibilità per le pubbliche amministrazioni socie diverse dalla regione di stipulare apposite convenzioni con la società per regolare il rispettivo controllo analogo (il che andrebbe a connotare detto controllo come "congiunto" ex art. 2, lett. d) TUSP).

Con deliberazione consiliare n. 184 del 6 novembre 1997, il Comune di Modena ha acquisito n. 2000 azioni della società (attualmente pari allo 0,12% del capitale sociale) al valore nominale di euro 10.320,00, al fine di poter valutare, attraverso la partecipazione alla società, tutte le opportunità attivabili per la città di Modena e per l'imprenditoria modenese.

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che le attività svolte dalla società rientrano:

- nelle finalità istituzionali del Comune, posto che sono (quantomeno) da ricomprendersi nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio di cui fanno menzione gli artt. 3 e 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP⁸⁶.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- al 31 dicembre 2017, l'amministrazione della società era affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, la cui maggioranza (compreso il Presidente) è stata nominata dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 del codice civile e ai quali era riconosciuto un compenso pari a euro 1.500 annui (per i due consiglieri) ed euro 37.750 (al Presidente), il tutto, nel rispetto del limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26. Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2017 è pari a 84 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) dell'art. 20 TUSP. In conformità alle sopra menzionate modifiche statutarie introdotte nel 2016, l'assemblea dell'11 luglio 2018 ha nominato, in luogo del consiglio di amministrazione, un amministratore unico, al quale è riconosciuto un compenso di euro 30.528,00;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Ervet;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che sono stati introdotti nello statuto della società i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, è stato attualmente nominato un amministratore unico in luogo dell'organo collegiale, mentre sono tuttora operative le collaborazioni avviate fra tutte le società *in house* della Regione (ovvero, oltre a Ervet s.p.a., Lepida s.p.a., Aster soc.cons. a r.l. e CUP 2000 soc.cons.p.a.), in virtù delle quali è prevista,

⁸⁶ La scelta di erogare servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali mediante organismi di tipo societario ricade nella competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale, come sancito da Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229 (richiamata espressamente a supporto delle osservazioni contenute nel Parere del 16 aprile 2016 della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema del TUSP-A.G. 297).

- fra l'altro, l'attribuzione a Lepida (che incorporerà Cup 2000 soc.cons. p.a.) dell'attività di elaborazione delle paghe per tutte le predette *in house* regionali (con risparmi quantificati, a quanto si apprende dalla lettura della deliberazione Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111, nell'ordine di 500.000 euro, in 10 anni, complessivamente fra tutte le società);
- l'aggregazione di Ervet con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata prevista dalla Regione, dapprima con deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016 e quindi con l.r. 16 marzo 2018, n. 1, mediante le quali si è decisa la fusione fra Ervet e Aster soc.cons. a r.l. (operazione per la quale è stato depositato il relativo progetto, a norma dell'art. 2501-ter c.c., in data 29 ottobre 2018). Sempre riguardo all'aggregazione con altre società (nell'accezione rilevante a norma dell'art. 20, comma 2°, TUSP), si rammenta che in virtù di quanto disposto dall'art. 22 della l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 14, nel dicembre 2014 la società ha incorporato a seguito di fusione la NuovaQuasco soc.cons. a r.l.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione in Ervet s.p.a., con riserva di compiere, nell'ambito del provvedimento a tal fine necessario, ulteriori valutazioni in merito alle condizioni richieste per l'acquisizione della partecipazione nella società risultante dalla prevista (e sopra menzionata) fusione fra Ervet ed Aster (*in primis*, in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria della nuova società, anche alla luce di un'aggiornata situazione patrimoniale di Ervet a fronte dell'acquisizione del ramo d'azienda della Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a. perfezionatasi il 25 settembre 2018, oltreché alla luce degli strumenti che la Regione vorrà implementare per disciplinare modalità e poteri per l'esercizio del controllo congiunto dei soci nei confronti della nuova società).

Per opportuno aggiornamento, si segnala che (al 30 settembre 2018) alcuni soci di Ervet (nello specifico, Provincia di Ravenna, Comune di Ferrara, Comune di Ravenna, Provincia di Rimini, Comune di Faenza, Comune di Bondeno, Provincia di Forlì-Cesena, Consorzio di bonifica Romagna occidentale, Consorzio di bonifica Emilia centrale, Comune di Forlì, Amministrazione provinciale di Ferrara, Comune di Castelbolognese e Azienda USL di Modena) hanno deliberato mediante i rispettivi provvedimenti *ex art. 24*, TUSP la dismissione della partecipazione nella società; fra i predetti soci, alcuni hanno già comunicato la loro intenzione di alienare la partecipazione e, in caso di infruttuoso tentativo entro il termine prescritto dal TUSP, di recedere dalla società.

Azioni intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle operazioni di razionalizzazione avviate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, si specifica che all'operazione di aggregazione di cui al capo II della l.r. 16 marzo 2018, n. 1, è stato dato seguito (sino alla data di conclusione dell'istruttoria finalizzata all'adozione del presente atto) mediante:

- deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 25 luglio 2018, di: (i) riduzione (reale) del capitale sociale a norma dell'art. 2445 c.c. mediante annullamento delle azioni dei soci diversi dalla Regione e successivo rimborso del capitale; (ii) inserimento nell'oggetto sociale delle attività inerenti la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;
- acquisizione del ramo d'azienda della società Finanziaria Bologna Metropolitana, con scrittura privata autenticata in data 24 settembre 2018 (ed efficace a partire dal giorno

successivo), previamente autorizzata dall’assemblea ordinaria tenutasi in data 25 luglio 2018;

- deposito in data 29 ottobre 2018 del progetto di fusione e contestuale pubblicazione sul sito internet della società dell’ulteriore documentazione di cui all’art. 2501-*septies* c.c. (a eccezione della perizia sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2051-*sexies* c.c., pubblicata in data 20 novembre 2018).

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

10. Banca Popolare Etica soc.coop.p.a.

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni
Sede legale	Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 - Padova
Partita IVA	01029710280
Data di costituzione	30/05/1998
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	0,062%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

Banca Popolare Etica (in forma abbreviata “Banca Etica” o “BPE”) svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito applicando i principi della finanza etica. In particolare la società, per disposizione statutaria, si propone di “gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo, in particolare mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Soci

All’ultimo aggiornamento disponibile per il 2017, la società contava 41.539 soci, di cui 34.887 persone fisiche, 6.652 persone giuridiche e numerosi enti locali (questi ultimi, elencati nel documento liberamente consultabile sul sito della società all’indirizzo https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/informazioni-legali/Enti%20locali%20soci/Elenco_Enti_Locali_Soci_percentuale_Partecipazione.pdf).

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
1.922	4.788	3.702	6.082	4.879

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
63.919	71.667	82.613	72.733

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Altri dati da bilancio consolidato 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	292	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	18.847.000
Numero amministratori	13	Compensi amministratori	507.000
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	158.000
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
MARGINE DI INTERESSE	23.352	23.658	24.788
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	44.135	47.966	51.050
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	35.717	44.534	46.114
di cui contributi in c/esercizio	52	31	37
COSTI OPERATIVI	30.018	35.109	38.737
UTILE(PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	5.698	9.410	7.376
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE	1.949	3.342	2.497
Utile (perdita) d'esercizio	3.702	6.082	4.879

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.192	2.218	2.412
ATTIVITA' FINANZIARIE E CREDITI	1.222.898	1.532.928	1.692.599
IMMOBILIZZAZIONI	19.328	20.218	23.744
ALTRE ATTIVITA'	14.945	17.824	28.768
TOTALE ATTIVO	1.259.363	1.573.188	1.747.523
Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	87.693	92.170	102.344
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.034	1.650	2.502
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.052	1.040	1.031
D) DEBITI	1.169.584	1.478.328	1.641.646
TOTALE PASSIVO	1.259.363	1.573.188	1.747.523

Analisi della partecipazione e azioni previste

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 127 dell’11 luglio 1996 è stata autorizzata l’adesione alla “Cooperativa Verso la Banca Etica” e, al contempo, al progetto promosso da varie associazioni modenese per la costituzione di una banca che consentisse l’accesso al credito, con condizioni particolarmente vantaggiose, per il settore non profit. Raggiunto il capitale sociale necessario per la costituzione di una banca popolare, nel 1998 la Cooperativa Verso la Banca Etica si è trasformata in “Banca Popolare Etica”.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, Banca Etica non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche e il Comune di Modena detiene attualmente 775 azioni ordinarie della società (pari allo 0,062% del capitale sociale)

Non senza rinviare a quanto già esposto nella parte introduttiva del presente atto, si conferma la decisione assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26 marzo 2018⁸⁷ di mantenere

⁸⁷ Come più sopra riportato, la deliberazione consiliare n. 19 del 28 marzo 2018 è pubblicata all’indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/06-04-2018-mantenimento-della-partecipazione-del-comune-di-modena-in-banca-etica> ed è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ministeriale di cui all’art. 15 TUSP in data 6 aprile 2018 (rispettivamente, con PEC prot. n. 50873 e n. 50898).

le n. 775 azioni (pari allo 0,062% del capitale sociale, al 31 dicembre 2017) di Banca Etica in considerazione dell'alto valore politico che rappresenta tale partecipazione e delle ulteriori motivazioni ivi riportate, che si ribadiscono di seguito.

Il comma 9-ter dell'art. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (introdotto per opera dell'art. 1, comma 891°, l. 27 dicembre 2017), recita testualmente «(è) fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima». In particolare, la predetta disposizione pare contemplare una specifica ipotesi per cui la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società a prescindere dal requisito della "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali" (c.d. vincolo di scopo) codificato dal comma 1° del medesimo articolo, atteso che tanto la collocazione sistematica (fra le eccezioni elencate dai commi 3° ss. dell'art. 4, d.lgs. n. 175 del 2016), quanto il tenore letterale della locuzione «è fatta salva la possibilità» ivi impiegata, caratterizzano la predetta disposizione quale (evidente) deroga al vincolo di scopo prescritto dal comma 1° del citato art. 4.

Con riferimento alla partecipazione azionaria del Comune di Modena in Banca Etica, ricorrono tutte le condizioni prescritte dal menzionato art. 4, comma 9-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, ovvero:

- la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società;
- l'unico onere gravante sul bilancio del Comune riferibile a Banca Etica è quello relativo al rimborso della quota annuale del mutuo accollato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 14.7.2016, ovvero una passività non connessa (né per causa od oggetto, né per titolo) alla detenzione della partecipazione nella predetta banca;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 111-bis, d.lgs. n. 385 del 1993, è stato attestato da Banca Etica mediante comunicazione (registrata in entrata al prot. n. 31335 del 1° marzo 2018);

Il rispetto degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 TUSP, oltreché l'equilibrio economico-finanziario della società, è poi verificato sulla base dei dati societari e contabili di Banca Etica esposti nelle tabelle qui sopra. In merito, si specifica poi che il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto attività similari a quelle svolte da Banca Etica, né si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare detta Banca ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori affatto omogenei.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP

11. Lepida s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via della Liberazione 15 - 40128 - Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	0,0015%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

Lepida s.p.a. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione delle MAN, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
8. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9, comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;
9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete, help desk di supporto alle categorie di utenti;
10. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; data service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei

processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2018, l'oggetto sociale è stato rivisto e ampliato al fine di renderlo maggiormente coerente alle attività svolte da CUP 2000 soc.cons. a r.l. (incorporata in Lepida mediante gli atti richiamati nel prosieguo), in conformità a quanto prescritto dal capo III della l.r. 16 marzo 2018, n. 1 (e comunque coerentemente ai c.d. vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP, come specificati in premessa).

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	65.068	99,301%	65.068.000
Comune di Modena	1	0,0015%	1.000
Altri enti pubblici (incluse azioni proprie)	457	0,6975%	457.000
Totale	65.526	100%	65.526.000

L'elenco completo dei soci (all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile all'indirizzo

https://www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/Elenco_Soci_03072018.pdf.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
208.798	339.909	184.920	457.200	309.150

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
26.640.268	29.209.470	28.384.730	28.078.156

Altri dati da bilancio 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	74	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	4.756.705
---	----	--	-----------

Numero amministratori	3	Compensi amministratori	35.160
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti collegio sindacale	5	Compensi componenti organo di controllo	29.952
di cui nominati dall'Ente	0		
revisore unico	1	compenso revisore unico	19.000

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	27.165.059	28.892.725	29.102.256
di cui contributi in c/esercizio	155.156	20.000	156.282
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.083.031	28.358.356	28.504.066
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	82.028	534.369	598.190
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.067	90.394	-38.017
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	307.746	-	-
Risultato prima delle imposte	387.707	624.763	560.173
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	202.787	167.563	251.023
23) Utile (perdita) dell'esercizio	184.920	457.200	309.150

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	52.930.764	57.404.597	56.185.601

C) ATTIVO CIRCOLANTE	24.780.253	31.423.558	30.649.077
D) RATEI E RISCONTI	887.283	2.834.680	1.806.891
TOTALE ATTIVO	78.598.300	91.662.835	88.641.569

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	62.248.499	67.490.699	67.801.850
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	66.596	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	818.793	830.516	844.111
D) DEBITI	13.569.054	20.779.069	16.666.400
E) RATEI E RISCONTI	1.895.358	2.562.551	3.329.208
TOTALE PASSIVO	78.598.300	91.662.835	88.641.569

Analisi della partecipazione e azioni previste

Lepida s.p.a. è stata costituita in data 1° agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna in attuazione della l.r. 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni socie e per Enti collegati alla rete Lepida.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 10, comma 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art. 15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

In virtù della convenzione (vigente alla data di riferimento della presente razionalizzazione) fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 11 del 2004 (approvata dal Comune di Modena con deliberazione consiliare n. 30 del 24 marzo 2014), sono stati attribuiti a Lepida s.p.a. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addivenire ad accordi specifici con Lepida s.p.a. al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-*bis* della medesima legge).

Lepida è «società *in house*» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP - per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, cui la delibera della Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società, a fronte delle modifiche approvate dall'assemblea straordinaria della società in data 19 dicembre 2016) in materia di indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società e delle relative azioni, di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, dei listini dei servizi erogati dalla società, nonché di verifica delle azioni e delle procedure. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.7 allo statuto di Lepida) che la società «pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi». Con domanda in data 22 febbraio 2018, la Regione ha richiesto l'iscrizione della società all'elenco istituito presso l'ANAC a norma dell'art. 192, comma 1°, d.lgs. n. 50 del 2016, anche per conto (fra gli altri soci) del Comune di Modena; alla data di conclusione dell'istruttoria finalizzata all'adozione del presente atto, non risulta che la predetta Autorità abbia ancora avviato l'istruttoria di propria competenza.

La Regione è socio di maggioranza della società in quanto detiene 99,301% del capitale della società, mentre il Comune di Modena ha acquisito al valore nominale di euro 1.000,00 un'azione della società (attualmente pari allo 0,0015% del capitale sociale) con deliberazione consiliare n. 47 del 19 luglio 2010.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale (questa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 6 maggio 2014 e confermata con deliberazione del medesimo organo n. 399 dell'8 agosto 2014). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello

- statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (emandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP⁸⁸.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui *infra*. Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2017 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;
- Il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni avviate fra tutte le società in house della Regione (ovvero, oltre a Lepida s.p.a., Ervet s.p.a., Aster soc.cons. a r.l. e CUP 2000 soc.cons.p.a.), in virtù delle quali è prevista, fra l'altro, l'attribuzione a Lepida (che incorporerà Cup 2000 soc.cons. p.a.) dell'attività di elaborazione delle paghe per tutte le predette in house regionali (con risparmi quantificati, a quanto si apprende dalla lettura della deliberazione Corte conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 13 luglio 2018, n. 111, nell'ordine di 500.000 euro, in 10 anni, complessivamente fra tutte le società). Il tutto, in aggiunta ai risparmi che si attendono dall'operazione di fusione mediante incorporazione di CUP 2000 e contestuale trasformazione di cui in appresso;
- l'aggregazione di Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata prevista dalla Regione, dapprima con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 e quindi con l.r. 16 marzo 2018, n. 1, tramite le quali è stata decisa la fusione mediante incorporazione di CUP 2000 soc.cons.p.a. e contestuale trasformazione

⁸⁸ La scelta di erogare servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali mediante organismi di tipo societario ricade nella competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale, come sancito da Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229 (richiamata espressamente a supporto delle osservazioni contenute nel Parere del 16 aprile 2016 della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema del TUSP-A.G. 297).

dell'incorporante (Lepida s.p.a.) in società consortile per azioni. A fronte della predisposizione e del deposito della relativa documentazione (come prescritto dall'art. 2501-*septies* c.c.), il Comune di Modena ha approvato l'operazione con deliberazione consiliare n. 66 dell'11 ottobre 2018 e l'assemblea straordinaria della società ha deciso (favorevolmente) in ordine alla fusione e contestuale trasformazione in data 12 ottobre 2018, che avranno pertanto efficacia a partire dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c..

Mentre per quanto concerne l'economicità dei servizi erogati dalla società si rinvia alla relativa esposizione contenuta nel provvedimento *ex art.* 24 TUSP adottato da questo Ente, con riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria della nuova società (posto che l'equilibrio della società ante fusione è verificato alla luce dei dati sopra esposti), si ribadisce quanto già riportato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 66 dell'11 ottobre 2018 (da cui sono tratte le espressioni fra virgolette che seguono), ovvero «che le società partecipanti alla fusione operano in equilibrio economico-finanziario, come risulta dall'esame dei bilanci dell'ultimo esercizio e dai business plans approvati dalle medesime società; che il Direttore Generale di Lepida ha trasmesso un documento - predisposto sulla base dell'attuale continuità operativa dell'incorporante e dell'incorporanda - contenente le proiezioni economico-finanziarie per il triennio 2019-2021 della società risultante dalla fusione, dal quale emerge che la società sarà sostenibile dal punto di vista finanziario e opererà in equilibrio economico». Tali dati risultano altresì confermati dal business plan 2019-2021 recentemente presentato nella riunione del 15 novembre 2018 del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (di cui all'*art.* 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11) e trasmesso dalla società al Comune con PEC registrata al prot. n. 180481 del 16.11.2018.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'*art.* 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'*art.* 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLIER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società al di fuori dell'operazione di fusione e contestuale trasformazione, si specifica che (per come esposto dalla documentazione all'uopo predisposta dalla società) la complessiva operazione straordinaria dovrebbe determinare: (i) maggior efficienza nei processi amministrativi e integrazione di funzioni, con conseguenti risparmi; (ii) l'applicazione di un regime fiscale di vantaggio per l'i.v.a. delle prestazioni rese nei confronti dei soci che, al netto dell'imposta non detraibile stimata, comporterebbe un saldo positivo per circa un milione di euro in media sul triennio rispetto ai soli servizi dell'attuale Lepida (cui si aggiunge un risparmio fiscale netto stimato in circa 4,1 milioni di euro per i servizi dell'attuale CUP2000); (iii) l'introduzione di una contabilità separata per singolo servizio, il quale avrà un costo basato sulla copertura dei costi esterni diretti, del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato, degli

eventuali ammortamenti, oltre a una quota dei costi generali e del costo del personale amministrativo (o comunque non direttamente allocato al singolo servizio) e con tale contabilità analitica sarà pertanto (eventualmente) possibile effettuare il conguaglio consortile (positivo o negativo) in quota parte percentuale rispetto alle azioni di finanziamento o cofinanziamento.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

12. BPER Banca s.p.a. (partecipazione indiretta)

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Via San Carlo, 8/20 - 41121 - Modena
Partita IVA	01153230360
Data di costituzione	29/12/1983
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Stato della società	Attiva
Società con azioni quotate	Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
Denominazione organismo tramite	Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini
Codice fiscale organismo tramite	80008470363
Quota posseduta da Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini	0,000259709%
Quota indiretta del Comune di Modena (calcolata applicando il principio contabile allegato 4/4 al d.lgs. n. 118 del 2011)	0,000103883%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. La società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del gruppo.

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale di BPER Banca s.p.a. (società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a.) è pari a euro 1.443.925.305, suddiviso in n. 481.308.435 azioni ordinarie del valore nominale di euro 3 ciascuna. Informazioni sull'attuale assetto societario di BPER Banca sono reperibili sul sito internet di CONSOB all'indirizzo http://www.consocb.it/web/area-pubblica/quotate/documenti/assetti_proprietari/sempre2-2018/35880_Az.html?filedate=14/11/2018&sem=/documenti/assetti_proprietari/sempre2-2018/35880_Az.html&docid=0&link=Pie-chart+Capitale+ordinario%3D%2Fdocumenti%2Fassetti%2Fsempre2-2018%2F35880_TOrdDich.html%3B+Pie-chart+Capitale+votante%3D%2Fdocumenti%2Fassetti%2Fsempre2-2018%2F35880_TVotDich.html&nav=false&p_p_id=ConsobPubblicazioni_WAR_consobpubblicazioni_INSTANCE_MX5G5vF1agLh&p_p_state=maximized

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
16.114	29.781	219.232	15.814	176.882

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	Media
2.410.873	2.229.010	2.193.002	2.277.628

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Altri dati da bilancio consolidato 2017

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	10.979	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	759.013.000
Numero amministratori	15	Compensi amministratori	
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	7	Compensi componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	0		
		Compensi ad amministratori e sindaci	8.489.000

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
MARGINE DI INTERESSE	1.227.541	1.170.447	1.124.479
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	2.318.071	2.013.040	1.980.657
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.580.271	1.353.976	1.324.741

di cui contributi in c/esercizio	100	171	351
COSTI OPERATIVI	1.367.113	1.318.849	1.306.627
UTILE(PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	213.514	10.544	199.120
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE	-5.718	-5.270	22.238
Utile (perdita) d'esercizio	219.232	15.814	176.882

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	390.371	364.879	420.299
ATTIVITA' FINANZIARIE E CREDITI	57.863.049	62.116.748	68.189.132
IMMOBILIZZAZIONI	1.871.485	1.901.226	2.024.477
ALTRE ATTIVITA'	1.136.326	574.175	704.899
TOTALE ATTIVO	61.261.231	64.957.028	71.338.807

Passivo	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	5.651.798	5.555.713	5.716.731
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	410.399	422.791	440.385
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	200.669	205.364	187.536
D) DEBITI	54.998.365	58.773.160	64.994.155
TOTALE PASSIVO	61.261.231	64.957.028	71.338.807

Analisi della partecipazione e azioni previste

Fondata nel 1867 con il nome di Banca Popolare di Modena, dal 1973 la banca ha avviato un percorso di crescita con l'aggregazione di numerosi istituti di credito del territorio emiliano-romagnolo, fino ad assumere una dimensione rilevante nella regione. Nel 1992 ha assunto la denominazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna e ha avuto inizio il Gruppo BPER. Nel 1994 la società ha dato avvio a una progressiva espansione attraverso l'acquisizione di varie banche locali. La società, prima costituita nella forma di cooperativa per azioni, si è trasformata in società per

azioni in data 26 novembre 2016. La società è quotata dal settembre 2011 nel FTSE Mib, indice azionario di Borsa italiana.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, BPER Banca non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche. Il Comune di Modena non detiene direttamente alcuna partecipazione in tale società; detiene indirettamente n. 1.250 azioni BPER Banca (pari allo 0,000259709% del capitale sociale) per il tramite della Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini (avente sede in Modena, Via Bonacini n. 195/A; con codice fiscale 80008470363), ente soggetto a controllo da parte del medesimo Comune ai fini di quanto previsto dall'art. 2, lett. g), TUSP (nei termini meglio specificati in premessa), che ha ricevuto detti titoli in lascito.

In conformità con quanto deciso nel piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alle azioni (direttamente possedute) della allora Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc.coop.p.a. e considerato che permangono le medesime ragioni ivi poste alla base di una tale decisione, con il presente provvedimento il Comune di Modena esprime la propria volontà di dismettere la partecipazione - in quanto non necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si omette pertanto l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e si specifica che:

- l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dall'art. 10 TUSP entro il termine di un anno dall'adozione del presente provvedimento;
- non è possibile identificare i risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni di BPER Banca, atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società;
- il valore nominale dell'intero pacchetto azionario è pari a euro 3.750, mentre sulla base della quotazione media dell'ultimo trimestre antecedente la data d'adozione del presente atto (€ 4,019) il controvalore di tali azioni ammonta a circa euro 5.023,75;

Partecipazioni indirette

La partecipazione del Comune di Modena in BPER Banca è essa stessa una partecipazione indiretta. Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.